

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

(179)

INDICE

RESOCONTI:

	Pag.		Pag.
RIUNITE (<i>Industria-10^a e Igiene e sanità 12^a</i>)	21	LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8 ^a)	40
AFFARI COSTITUZIONALI (1 ^a)	23	AGRICOLTURA (9 ^a)	43
— <i>Sottocommissione pareri</i>	52	INDUSTRIA (10 ^a)	44
GIUSTIZIA (2 ^a)	25	LAVORO (11 ^a)	46
— <i>Sottocommissione pareri</i>	53	IGIENE E SANITÀ (12 ^a)	49
DIFESA (4 ^a)	28	COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTROLLO SUGLI INTERVENTI NEL MEZZOGIORNO	51
BILANCIO (5 ^a)	30	COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA FUGA DI SOSTANZE TOSSICHE AVVENUTA IL 10 LU- GLIO 1976 NELLO STABILIMENTO ICMESA E SUI RISCHI POTENZIALI PER LA SALUTE E PER L'AM- BIENTE DERIVANTI DA ATTIVITÀ INDUSTRIALI	51
— <i>Sottocommissione pareri</i>	53		
FINANZE E TESORO (6 ^a)	34		
— <i>Sottocommissione pareri</i>	55		
ISTRUZIONE (7 ^a)	36		

COMMISSIONI RIUNITE

10^a (Industria)

e

12^a (Igiene e sanità)

MERCOLEDÌ 12 APRILE 1978

*Presidenza del Presidente
De' Cocci*

*Intervengono i Sottosegretari di Stato per
l'industria, il commercio e l'artigianato Si-
nesio e per la sanità Vecchiarelli.*

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

IN SEDE REFERENTE

« Norme sui medicinali ed attuazione della direttiva n. 65/65, approvata dal Consiglio dei ministri della CEE il 26 gennaio 1965, e delle direttive nn. 75/318 e 75/319 approvate dal Consiglio dei ministri della CEE il 20 maggio 1975 » (964).

(Esame e rinvio).

Riferisce alle Commissioni il senatore Del Nero, il quale ricorda gli obiettivi di uniformazione e miglioramento legislativo e di tutela della salute pubblica cui mirano le direttive n. 65/65 del 26 gennaio 1965, e numeri 75/318 e 75/319 del 20 maggio 1975, approvate dal Consiglio dei Ministri della CEE per il ravvicinamento delle disposizioni relative alla fabbricazione e distribuzione delle specialità medicinali, nonché al controllo delle proprietà terapeutiche e degli eventuali effetti tossici delle stesse.

Il relatore sottolinea come la necessità di una disciplina più completa della produzione e distribuzione di farmaci abbia comportato il ritardo nell'approntamento del disegno di legge di recepimento, nel quale (anche in rapporto all'opportunità di collegare le direttive alla revisione legislativa della materia) è stata inclusa — nonostante le perplessità sollevate dall'industria farmaceutica e

dai farmacisti — la disciplina relativa ai preparati galenici officinali ed ai sieri e vaccini, non ancora applicata negli altri Paesi della CEE.

Il disegno di legge recepisce solo le norme generali e le principali norme prescrittive contenute nelle direttive, anche se talora prevede disposizioni tecnico-scientifiche (da emanarsi con apposito Regolamento di esecuzione, entro il termine massimo di sei mesi, previsto dall'articolo 47 del disegno di legge).

Dopo aver brevemente accennato al contenuto degli articoli che, raggruppati in sei titoli, compongono il disegno di legge, il senatore Del Nero passa ad illustrare taluni emendamenti.

Espressosi positivamente in ordine ad alcuni aspetti del provvedimento (durata quinquennale della validità dell'autorizzazione — con revisione automatica — all'immissione in commercio dei medicinali; organica definizione e classificazione dei farmaci; precisazione delle norme sulla fabbricazione dei medicinali nonché dei protocolli ai quali il produttore deve attenersi per ottenere e conservare l'autorizzazione alla immissione in commercio), il relatore fa presente la necessità di abolire la norma che limita a dieci anni la validità dell'autorizzazione alla produzione dei medicinali (dati i suoi effetti disincentivanti nei confronti degli investimenti produttivi), eventualmente prevedendo l'obbligo di una relazione e di un'ispezione quinquennale. Prospetta anche l'opportunità che la normativa si riferisca non solo alla conservazione dei farmaci, ma anche alla distribuzione ed al commercio di questi. Auspica infine che siano meglio distinte le funzioni del direttore tecnico in sede di fabbricazione del prodotto da quelle del direttore tecnico che si occupa di conservazione e distribuzione dei medicinali (tale figura, pur contestata per gli elementi di distorsione che introdurrebbe nel rapporto fra direzione tecnica e impresa, resta essenzialmen-

te privatistica, ed in relazione ad essa si prospetta una più chiara distinzione fra albo professionale dei direttori tecnici ed elenco ricognitivo depositato presso il Ministero della sanità), e che le ipotesi di reato ascrivibili a semplice omissione vengano ridotte da delitto a contravvenzione.

L'aspetto fondamentale delle direttive in corso di recepimento resta comunque il fatto che l'autorizzazione all'ammissione in commercio concessa da uno Stato membro della Comunità viene estesa, con semplici formalità, ad almeno ad altri cinque Paesi, salvi restando i poteri di controllo di questi sulla propria politica del farmaco.

Ricordati i pareri favorevoli espressi dalle Commissioni 1^a, 5^a e 10^a, nonché quello favorevole con osservazioni formulato dalla 2^a e la sollecitudine al recepimento delle direttive auspicata dalla Giunta per gli affari europei, il relatore conclude prospettando l'opportunità che il provvedimento in esame, previe le opportune modifiche da lui preannunciate, venga rapidamente approvato.

Il seguito dell'esame del disegno di legge viene quindi rinviato ad altra seduta.

« **Norme per la brevettabilità dei farmaci** » (932),
d'iniziativa dei senatori Pittella ed altri.
(Rinvio dell'esame).

Il relatore alle Commissioni Del Nero rileva la necessità di non legare l'attuazione di direttive comunitarie cui inerisce il disegno di legge n. 964, in precedenza esaminato, alla più ampia problematica della brevettabilità dei farmaci, che presenta aspetti distinti, anche a seguito della sentenza n. 20 del 1978 della Corte costituzionale, che ha esteso ai prodotti farmaceutici le norme in materia di brevetti, implicando l'approvazione di norme transitorie in attesa della riforma organica della materia; propone pertanto il rinvio dell'esame del disegno di legge.

Il senatore Pittella, in considerazione delle analogie esistenti fra il titolo primo del disegno di legge n. 964 (il quale d'altro canto non si limita a recepire le direttive comunitarie, ma prospetta una revisione generale della materia) e il disegno di legge n. 932, richiama l'esigenza di non trattare in manie-

ra separata i due provvedimenti (adottando la procedura prevista dall'articolo 51, primo comma, del Regolamento), anche in relazione a notizie apparse sulla stampa concernenti la predisposizione da parte del Ministero dell'industria di uno schema di disegno di legge in materia di brevettabilità.

Il senatore Merzario, dichiaratosi favorevole alla proposta di rinvio avanzata dal relatore, rileva la necessità di maggiori collegamenti fra i Ministeri dell'industria e della sanità per una più organica politica del farmaco, che sia in rapporto con esigenze più generali (contenimento della spesa pubblica, sfooltimento della farmacopea, adeguamento alla normativa europea, scioglimento del nodo del *ticket*). L'oratore, premessa la necessità che le Commissioni siano esattamente informate sulla intenzione del Governo di presentare o meno un disegno di legge tendente a disciplinare il brevetto farmaceutico, chiede taluni chiarimenti al Sottosegretario di Stato per l'industria in particolare in ordine all'applicazione del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito nella legge 11 luglio 1977, n. 895 concernente la fissazione e la revisione del prezzo dei medicinali, al recupero del credito pregresso dell'industria farmaceutica (ammontante a circa 700 miliardi) nonché all'attività della Commissione tecnico-scientifica di supporto agli uffici del Ministero.

Si associa a tali richieste il senatore Giudice, in particolare a quella di informazioni in ordine al recupero dei debiti contratti dalle industrie farmaceutiche.

Replica il sottosegretario Sinesio il quale, dopo essersi riservato di fornire più precise risposte a quanto richiesto ed avere messo in evidenza gli effetti della richiamata sentenza n. 20 (dichiarativa dell'incostituzionalità del primo comma dell'articolo 14 del regio decreto n. 127 del 1939) sulla normativa concernente la materia dei brevetti, sostiene in primo luogo la necessità di un immediato adeguamento del nostro diritto alle direttive CEE e in secondo luogo l'opportunità di portare a soluzione il problema della brevettabilità dei farmaci, eventualmente anche facendo riferimento al disegno di legge che prossima-

mente il Consiglio dei ministri dovrebbe approvare in materia.

Dopo alcune osservazioni integrative formulate dal senatore Del Nero (il quale auspica, fra l'altro, che il Governo dia seguito alla richiamata sentenza n. 20 della Corte costituzionale con la presentazione di un disegno di legge organico anzichè di una normativa transitoria) e dal sottosegretario di Stato per la sanità Vecchiarelli (che, replicando al senatore Merzario, sottolinea l'esigenza che il problema del *ticket* trovi sollecitata soluzione da parte della Commissione Sanità), il presidente De' Cocci riassume i termini della discussione. Ferma restando la necessità che l'*iter* del disegno di legge n. 964 vada rapidamente avanti per il recepimento delle direttive comunitarie, si tratta — al riguardo conservando congiuntamente all'ordine del giorno delle Commissioni il disegno di legge in titolo — di affrontare sollecitamente il tema della brevettabilità dei farmaci, in eventuale abbinamento con il provvedimento che il Governo ritenga di presentare in materia.

Qualora i tempi necessari per l'approvazione dell'auspicata normativa organica sulla brevettabilità dei farmaci siano lunghi, conclude il presidente De' Cocci, si tratterà eventualmente di stralciare, la disciplina transitoria cui fa riferimento la citata sentenza n. 20.

L'esame del disegno di legge è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 11,10.

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

MERCOLEDÌ 12 APRILE 1978

Presidenza del Presidente
MURMURA

Interviene il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Bressani.

La seduta ha inizio alle ore 10,40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente Murmura rivolge espressioni di benvenuto ed un augurio di buon lavoro alla senatrice Maria Luisa Tourn, entrata a far parte della Commissione in luogo del senatore Perna, passato ad altra Commissione.

Informa quindi che il dibattito sulle comunicazioni del Governo in ordine allo stato attuale della riforma della pubblica amministrazione non potrà avere luogo in quanto il sottosegretario Del Rio è stamane impegnato, in rappresentanza del Governo, in una trattativa sindacale.

IN SEDE DELIBERANTE

« Aumento del contributo annuo a favore della Associazione della stampa estera in Italia » (582).

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni).

Si riprende la discussione del provvedimento, sospesa l'11 gennaio.

Il presidente Murmura, che sostituisce il relatore Vittorino Colombo, impegnato in altra sede del Senato, comunica che la Commissione programmazione economica e bilancio ha espresso parere favorevole sul provvedimento a condizione che venga introdotto un emendamento sostitutivo al testo del primo comma dell'articolo 2.

Il senatore Maffioletti dichiara di essere favorevole al provvedimento, con i rilievi formulati dalla Commissione programmazione economica e bilancio.

Analogo avviso manifesta il sottosegretario Bressani.

Senza discussione, viene quindi approvato l'articolo 1.

Si passa all'articolo 2.

Il presidente Murmura propone un emendamento al primo comma dell'articolo 2, atto a recepire i rilievi della 5ª Commissione.

L'emendamento e l'articolo 2, nel testo modificato, nonchè il disegno di legge nel suo complesso vengono quindi separatamente approvati.

IN SEDE REFERENTE

« **Norme relative al collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge — anche esso dipendente dello Stato — sia chiamato a prestare servizio all'estero** » (346), d'iniziativa dei senatori Signorello ed altri.

(Seguito e conclusione dell'esame).

Si riprende l'esame del disegno di legge, sospeso nella seduta del 5 aprile.

Viene accolto l'articolo 1, con un emendamento del presidente Murmura, che sostituisce il relatore Treu, impegnato all'estero per i lavori del Parlamento europeo.

Si passa all'articolo 2.

Il presidente Murmura ricorda che il senatore Antonino Senese ha presentato un emendamento tendente ad estendere la revoca dell'aspettativa ai casi in cui il coniuge non permanga effettivamente all'estero.

Dopo interventi dei senatori Berti, Maffioletti e Mancino, l'emendamento è accolto.

Vengono quindi accolti l'articolo 2, nel testo modificato, nonché gli articoli 3 e 4.

La Commissione, infine, dà mandato al presidente Murmura di riferire favorevolmente all'Assemblea.

« **Istituzione dei ruoli organici del personale di segreteria dei tribunali amministrativi regionali** » (461);

« **Norme per la costituzione del ruolo dei magistrati amministrativi ordinari** » (659), d'iniziativa dei senatori Mancino ed altri;

« **Unificazione dei ruoli dei magistrati del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali. Istituzione del Consiglio superiore della giustizia amministrativa** » (734), d'iniziativa dei senatori De Matteis e Carnesella;

« **Ordinamento della giurisdizione ordinaria amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato** » (869), d'iniziativa dei senatori Venanzi ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Si riprende l'esame dei provvedimenti, sospeso nella seduta del 27 ottobre 1977.

Il Presidente comunica che le apposite Sottocommissioni, a suo tempo istituite, per l'esame delle norme afferenti al personale amministrativo ed ai magistrati dei tribunali amministrativi regionali e del Consiglio

di Stato, deciso di procedere congiuntamente nei lavori, hanno predisposto un articolato unificato che, se la Commissione concorda, può costituire testo base per l'esame della materia.

La Commissione non ha obiezioni.

Il Presidente invita quindi i relatori Mancino e De Matteis a riferire sui lavori delle Sottocommissioni.

Il senatore Mancino, nell'illustrare la normativa elaborata in sede di Sottocommissione, fa presente che essa è stata suddivisa in tre titoli: il primo relativo all'ordinamento della giurisdizione ordinaria amministrativa, il secondo sul personale di magistratura, il terzo riguardante l'ordinamento del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, nonché l'ultimo, contenente disposizioni transitorie e finali. Il titolo primo si suddivide in tre capi (Consiglio di Stato; Tribunali amministrativi regionali; Consiglio di presidenza).

Il relatore Mancino sottolinea che tra le novità di rilievo vanno annoverate l'unificazione del ruolo dei magistrati amministrativi, le nuove norme sulla promozione e sulla nomina a consigliere di Stato, nonché quelle sul passaggio di magistrati dalle sezioni consultive a quelle giurisdizionali e viceversa. Soffermatosi quindi a dar conto dettagliato delle altre disposizioni all'esame, il relatore Mancino sottolinea che una visione organica e razionale della materia ha indotto le Sottocommissioni riunite ad adottare la strada prescelta e ad auspicare una rapida conclusione dell'esame del provvedimento.

Sull'ordinamento del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali si intrattiene il relatore De Matteis. Dopo aver ricordato che per le esigenze di funzionamento dei TAR e del Consiglio di presidenza della magistratura amministrativa ordinaria, i ruoli organici del personale di segreteria ed ausiliario sono stabiliti secondo tabelle allegate al provvedimento, che sostituiscono quelle varate col decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del

4 febbraio 1971, e col decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, illustra le disposizioni relative ai compiti e alle mansioni del personale stesso, nonché al Consiglio di amministrazione e alla Commissione di disciplina. Il relatore De Matteis si sofferma quindi sulle norme riguardanti l'inquadramento in ruolo del personale in servizio presso i Tribunali amministrativi regionali, con particolare riferimento ai criteri in base ai quali tali operazioni dovranno avvenire.

Prende quindi la parola il senatore Venanzi, che sottolinea la portata innovativa dell'organico testo in considerazione, attraverso il quale si cerca di dare un più adeguato assetto al Consiglio di Stato ed ai TAR. Espresso l'auspicio che particolari patetici sulla materia, carenti di visioni culturali proiettate nel futuro, non precludano il rapido iter del provvedimento, manifesta il desiderio di conoscere l'avviso del Governo sull'argomento.

Interviene il sottosegretario Bressani, il quale richiama anzitutto la posizione espressa in materia dal precedente Governo e secondo la quale sarebbe stato opportuno affrontare distintamente i problemi del personale di segreteria e quelli riguardanti i magistrati. Era stata poi rilevata l'esigenza del rapporto che deve intercorrere tra il riordinamento del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dell'Avvocatura dello Stato e della magistratura militare.

Oggi il nuovo Governo prende atto del lavoro compiuto in sede di Sottocommissione ed è d'accordo nell'assumere come testo base di esame l'articolato illustrato dai relatori De Matteis e Mancino.

Si deve peraltro tener conto, secondo il sottosegretario Bressani, che una nuova disciplina del Consiglio di Stato non può essere avulsa da quella riguardante gli organismi sopra richiamati e che, per quanto concerne in particolare il testo delle Sottocommissioni, vi sono punti specifici che richiedono una valutazione particolarmente attenta. Per renderla possibile, conclude il sottosegretario Bressani, appare opportuno rinviare il seguito dell'esame.

Dopo interventi dei senatori Venanzi, Mafioletti, Mancino ed Andò, la Commissione rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,30.

GIUSTIZIA (2°)

MERCOLEDÌ 12 APRILE 1978

Presidenza del Presidente
VIVIANI

Intervengono il Ministro di grazia e giustizia Bonifacio ed il sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Dell'Andro.

La seduta ha inizio alle ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, concernente norme penali e processuali per la previdenza e la repressione di gravi reati » (1148).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il Presidente sospende la seduta per un impegno del relatore senatore Coco.

(La seduta, sospesa alle ore 9,35, viene ripresa alle ore 10,10).

Proseguendo la discussione generale del disegno di legge n. 1148, prende la parola il senatore Abbadessa. Riferendosi anzitutto all'articolo 12, afferma che simili appesantimenti recati alle attività dell'apparato di pubblica sicurezza non possono che rendere ancor più difficili indagini ed accertamenti già in sé problematici, come sono quelli riguardanti i sequestri di persona. Critica inoltre la previsione di sanzioni penali, sempre in tale articolo, nel momento stesso in cui da parte del Governo si intende procedere ad una radicale depenalizzazione, quale risulta dal disegno di legge n. 1799 presentato alla Camera dei deputati: si pronuncia quindi nettamente in favore di sanzioni amministrative.

Riferendosi al contenuto del noto parere del Consiglio superiore della magistratura, dichiara di dividerlo, laddove intende difendere le conquiste di civiltà raggiunte, dal legislatore, negli ultimi anni, seguendo l'evoluzione della giurisprudenza della Corte costituzionale. Non condivide tuttavia il suggerimento di diminuire la pena dell'ergastolo (stabilita per i sequestri di persona all'articolo 2), in quanto l'attenuante della minima partecipazione dovrebbe dissolvere le preoccupazioni espresse dal Consiglio superiore della magistratura in ordine alla posizione dei singoli correi. Ritiene giustificata la pena dell'ergastolo, di fronte ad una situazione di guerriglia organizzata che in questi giorni sembra riaccentuarsi con rinnovata asprezza, giungendo a configurare, per le caratteristiche pressochè paramilitari e le altre connotazioni delle organizzazioni criminali, uno Stato nello Stato, con gravi sospetti di connessioni internazionali, anche in relazione a temibili finalità di indebolire la posizione politica dell'Italia nel quadro delle sue alleanze, e la competitività economica del Paese verso l'estero. Conclude affermando che lo Stato deve dimostrarsi sufficientemente autorevole — anche se non autoritario — e deve saper proporzionare le risposte alle esigenze del momento.

Il senatore Rizzo esordisce richiamandosi agli accordi politici del luglio scorso, con i quali i partiti dell'astensione avevano indicato, fra l'altro, misure idonee per un'efficace prevenzione dei più gravi reati, definite poi nell'ottobre scorso con la presentazione alla Camera del disegno di legge n. 1798, che già comprendeva parti del presente decreto-legge, oltre che del disegno di legge n. 1139 di modifica della legge Reale. Ritiene pertanto logico che il Governo, dopo i recenti gravissimi fatti di turbamento dell'ordine pubblico, con carattere di eversione, abbia stretto i tempi emanando il presente decreto-legge, dato che si deve rapidamente fronteggiare un tentativo di scardinare il sistema democratico e sussistono quindi largamente i requisiti costituzionali per ricorrere allo strumento del decreto-legge. Ritiene altresì che il provvedimento mantenga un corretto equilibrio — nell'insieme delle

soluzioni in esso adottate —; e pure ammettendo che possa farsi luogo ad un'attenta e serena discussione su alcune delle norme emanate, considera indispensabile assentire nel suo insieme alla legge voluta dal Governo.

Passando ad esaminare l'articolato, ritiene di dover approvare, nell'articolo 2, sia l'aumento delle pene che la parificazione e unificazione del sequestro per fini di terrorismo e di eversione con quello ai fini di estorsione, precisando tuttavia che egli escluderebbe l'applicazione alla fattispecie dell'articolo 69 del codice penale, in presenza di un reato aggravato dall'evento. Dopo aver manifestato piena adesione al contenuto degli articoli 1 e 3, nonchè agli articoli dal 4 al 9 — risalenti già al disegno di legge n. 1798 della Camera — ritiene di poter approvare anche l'articolo 11, che discende esso pure da precisi accordi politici e che non sembra uscire dalla legalità costituzionale. Per quanto attiene all'articolo 12, riterrebbe opportuno un passaggio alle sanzioni puramente amministrative, in luogo di quelle penali.

Conclude invitando ad approvare una normativa che esprime soltanto una moderata ma proficua apertura a più idonei mezzi di intervento, affinchè le forze di pubblica sicurezza e la magistratura possano dare una risposta adeguata al permanente attentato all'ordine pubblico.

Su richiesta del relatore Coco e del sottosegretario Dell'Andro, che preannuncia prossima presentazione di emendamenti da parte del Governo, il dibattito viene brevemente sospeso.

*SULLA PRESENTAZIONE AL GOVERNO DI UN
PARERE SUL DECRETO-LEGGE 21 MARZO
1978, N. 59, DA PARTE DEL CONSIGLIO SU-
PERIORE DELLA MAGISTRATURA*

Il senatore Lugnano solleva il problema delle valutazioni che la Commissione dovrebbe esprimere in ordine al noto parere espresso dal Consiglio superiore della magistratura sul decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59: in relazione a dichiarazioni di stampa quanto meno inesatte, ritiene che sia, ovviamente, da escludere qualunque possibilità di influire sul Parlamento da parte del Consiglio superiore della magistratura, e che anzi non

possa nemmeno configurarsi un conflitto, al riguardo. Ritiene tuttavia che nell'eventualità di un collegamento fra il contenuto del parere e gli emendamenti che presenterà il Governo, la Commissione dovrebbe poter conoscere al più presto tali emendamenti. Il senatore Abbadessa ritiene lodevole l'iniziativa assunta dal Consiglio superiore della magistratura esprimendo tale parere al Governo. Il senatore Rizzo, premesso che anche egli esclude qualunque possibilità di interferenza con i lavori del Parlamento, rileva tuttavia il pericolo di erronei convincimenti nell'opinione pubblica, per effetto delle errate valutazioni della stampa. Ritiene che il parere debba essere considerato alla stregua di qualunque documento acquisito dalla Commissione, senza attribuirvi una particolare rilevanza in relazione alla sua provenienza. Il senatore Scamarcio si dichiara contrario anche alla semplice acquisizione agli atti e ritiene che la Commissione debba esprimere una chiara pronuncia in merito, di fronte alle inesattezze della stampa.

Il presidente Viviani, premesso che il parere è stato espresso dal Consiglio superiore della magistratura — di sua iniziativa — al Ministro di grazia e giustizia, e che pertanto inerisce ad un rapporto estraneo al Parlamento, dichiara che il parere verrà distribuito ai commissari quale documento trasmesso dal Ministro, e sarà considerato sullo stesso piano di qualunque altro elemento di documentazione acquisito dalla Commissione sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, senza tener conto della sua origine. La Commissione concorda.

IN SEDE REFERENTE

« **Istituzione di un Albo degli Amministratori di condomini ed immobili** » (613), d'iniziativa dei senatori Salerno ed altri;

« **Istituzione dell'albo degli amministratori di condominio** » (856), d'iniziativa dei senatori Bausi ed altri.

(Rinvio del seguito dell'esame).

Il senatore Luberti, relatore per entrambi i disegni di legge, dichiara che l'ulteriore iter delle due iniziative legislative potrà

essere deciso solo a seguito di intese con i presentatori della seconda iniziativa, ed in particolare con il senatore Bausi. In considerazione dei molti e gravi compiti assegnati alla Commissione ritiene di dover chiedere un rinvio del seguito dell'esame. Su proposta del Presidente si conviene di accogliere la richiesta, restando inteso che il relatore solleciterà per quanto possibile gli accordi di cui sopra.

« **Tutela del titolo e della professione di "esperto" di neve e di valanghe** » (860), d'iniziativa dei senatori Del Ponte ed altri.

(Rinvio del seguito dell'esame).

Su richiesta del relatore, senatore Beorchia, si conviene di rinviare il seguito dell'esame per consentire al relatore stesso di acquisire elementi tecnici atti a chiarire alcuni punti della normativa.

(La seduta, sospesa alle ore 10,50, viene ripresa alle ore 12).

« **Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, concernente norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati** » (1148).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il ministro Bonifacio presenta una serie di emendamenti, rispettivamente, agli articoli 1, 2, 4, 8, 10, 11 e 12 del testo del decreto-legge, dei quali il Presidente dà lettura. Ripresa la discussione generale, il senatore Gozzini, premesso che non è sua intenzione presentare emendamenti, fa tuttavia presente il rischio che lo Stato venga a perdere la sua credibilità, se permarrà l'estensione ai minori delle norme dell'articolo 5 e dell'articolo 11: nei loro confronti sarebbe senz'altro più opportuno proseguire la applicazione delle norme vigenti, poichè si deve pur sempre tener conto dei riflessi pericolosi che questi inasprimenti di norme processuali avrebbero sulla situazione psichica e sulla condotta dei minori. In particolare, pare inopportuno trattenere promiscuamente nelle camere di sicurezza, come vorrebbe l'articolo 11, persone di giovane età, mentre meglio sarebbe far intervenire il servizio sociale. Ai minori non si dovrebbe

poi estendere il dettato dell'articolo 5, a causa dei delicati problemi e della peculiare natura dell'interrogatorio minorile.

Dopo un breve dibattito, cui partecipano i senatori Agrimi, Lugnano, Rizzo ed il relatore Coco, si conviene di considerare chiusa la discussione generale e di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1148 alla seduta di domani mattina, per la replica del relatore e del rappresentante del Governo.

« Divieto di divulgazione dei nomi dei testimoni di fatti delittuosi e terroristici » (1078), d'iniziativa dei senatori Vignola ed altri.
(Rinvio dell'esame).

Il presidente Viviani dà lettura del parere espresso dalla 1^a Commissione sul disegno di legge. Allo scopo di consentire un'attenta valutazione dei problemi da esso suscitati, l'inizio dell'esame viene rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la seduta, convocata per oggi pomeriggio, alle ore 16,30, non avrà luogo a causa degli impegni dei commissari in Assemblea. Avverte altresì che la seduta già convocata per domani mattina alle ore 9,30, avrà inizio alle ore 10.

La seduta termina alle ore 12,15.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 12 APRILE 1978

Presidenza del Presidente
SCHIETROMA

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Caroli.

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

SULLA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE E DEL CODICE PENALE MILITARE DI PACE

Il presidente Schietroma, dopo aver ricordato di aver trasmesso al Presidente del Se-

nato il programma dell'indagine conoscitiva che la Commissione intende disporre in materia di riforma dell'ordinamento giudiziario militare, del codice penale militare di pace e del regolamento penitenziario militare, aggiunge che finalità della predetta indagine non è solo quella conoscitiva rispetto a problemi che dovranno trovare pronta definizione legislativa bensì anche quella di fornire al Governo una opportuna indicazione circa lo strumento legislativo più idoneo per pervenire alla riforma. Se è vero, prosegue l'oratore, che la dichiarata non ammissibilità dei *referendum* relativi al codice penale militare di pace e all'ordinamento giudiziario militare ha concesso maggiori tempi per la prevista riforma, l'urgenza di questa resta tuttavia grande sia per corrispondere ad una attesa civile del Paese, sia anche, in particolare, perché una recente decisione della Corte di Cassazione ha rinviato a giudizio di costituzionalità norme basilari dell'attuale ordinamento giudiziario militare. Una eventuale e possibile declaratoria di incostituzionalità di tali norme in rapporto al secondo comma dell'articolo 111 della Costituzione oltre a sottolineare l'inadempienza del legislatore potrebbe creare maggiori difficoltà al Parlamento ai fini della riforma medesima.

Ciò premesso, il presidente Schietroma esprime il proprio avviso che alla riforma dell'ordinamento giudiziario militare e del codice penale militare di pace si possa giungere in tempi globali più solleciti attraverso la presentazione di leggi di delega al Governo, che consentano un *iter* rapido con la garanzia della individuazione da parte del Parlamento dei criteri direttivi della nuova normativa. Meno consigliabile gli appare pertanto la predisposizione da parte del Governo di disegni di legge che addossino al Parlamento l'onere della puntuale discussione ed approvazione della nuova normativa, composta di centinaia di articoli il cui contenuto presenterebbe, tra l'altro, complessità tecnica notevole.

Il presidente Schietroma conclude affermando di aver voluto esprimere il proprio pensiero, nel pieno rispetto dell'assoluta autonomia delle iniziative del Governo, al

fine di confortarne eventualmente le decisioni o di fornire allo stesso tutti gli elementi derivanti dall'espressione dell'orientamento dei gruppi politici che compongono la Commissione.

Prende quindi la parola il senatore Tropeano che concorda preliminarmente sulla urgenza della riforma in questione, stante l'assoluta inadeguatezza giuridica e politica della normativa vigente rispetto alla coscienza civile e culturale del Paese. L'obbligo morale e politico di pervenire rapidamente alla riforma deve essere teso anche ad evitare il rinnovarsi di richieste referendarie che acuirebbero la tensione già grave della società nazionale.

Il senatore Tropeano aggiunge quindi che anche a parere dei senatori comunisti lo strumento più idoneo per la riforma è quello della delega, essendo ben presente la negativa esperienza dell'*iter* parlamentare dei provvedimenti di riforma del codice Rocco che non giungono in porto da ben tre legislature e considerati altresì i numerosi impegni che gravano singolarmente le Commissioni difesa e giustizia che prevedibilmente sarebbero chiamate a riunirsi per l'esame dei disegni di legge di riforma.

Successivamente intervengono, a nome dei Gruppi rispettivamente della Sinistra indipendente e della Democrazia Cristiana i senatori Pasti e De Zan, che dichiarano di condividere l'utilità dell'indagine da disporsi in materia da parte della Commissione, l'urgenza di addivenire alla riforma e l'opportunità di farlo attraverso la presentazione di disegni di legge di delega al Governo.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Promozione al grado superiore, a titolo onorifico, degli ufficiali e sottufficiali che hanno partecipato alla Lotta di liberazione nazionale, in Italia e all'estero, e hanno avuto, oltre al riconoscimento della qualifica di partigiano combattente, anche quella gerarchica del grado per attività partigiana** » (583), d'iniziativa del senatore Boldrini ed altri.

(Seguito della discussione e rinvio).

Si riprende la discussione, rinviata il 12 ottobre 1977.

Il relatore Giust, relatore alla Commissione, presenta un nuovo testo del disegno di legge composto di sette articoli, d'accordo con i proponenti, per superare alcune difficoltà sollevate dalla formulazione dell'articolo 2 del provvedimento.

Il presidente Schietroma avverte che su tale testo dovrà esprimersi il Governo e nuovamente le Commissioni 1^a e 5^a alle quali il Presidente del Senato aveva deferito il disegno di legge per il parere.

Il seguito della discussione è pertanto rinviato.

« **Interpretazione autentica dell'articolo 6 della legge 20 dicembre 1973, n. 824, concernente norme sugli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e sui sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio per lunghi periodi di tempo** » (1002), di iniziativa del deputato Pennacchini, approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione).

Il senatore Della Porta, relatore alla Commissione, illustra il disegno di legge, inteso alla interpretazione autentica dell'articolo 6 della legge n. 824 del 20 dicembre 1963, la quale detta norme sugli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e sui sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio per lunghi periodi di tempo, al fine di ovviare ad una applicazione pratica della legge che non ha corrisposto all'intento del legislatore.

Dopo un breve intervento del senatore Margotto, la Commissione approva l'articolo unico di cui si compone il disegno di legge.

IN SEDE REFERENTE

« **Aumento dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 7 della legge 19 maggio 1967, n. 378, per il rifornimento idrico delle isole minori** » (1114).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, sospeso nella seduta del 5 aprile.

Il senatore Amadeo interviene brevemente chiedendo, tra l'altro, al relatore dati sul tonnellaggio navale realizzato sulla base del-

la legge 19 maggio 1967 n. 378, che il provvedimento in titolo intende rifinanziare.

Il relatore Pasti precisa che sono state realizzate sulla base della predetta legge undicimila tonnellate di stazza per quattro navi e che si prevede la costruzione di un'altra nave di quattromilanovecento tonnellate di stazza con la quale si intende corrispondere anche ad esigenze militari oltre che a quelle del rifornimento idrico delle isole minori.

Il relatore conclude rilevando l'opportunità di modificare il disegno di legge sia per escludere la parte di spesa prevista per l'anno finanziario 1977, già decorso, sia per concentrare l'intervento finanziario in un numero minore di esercizi annuali.

Il sottosegretario Caroli si riserva di presentare emendamenti al disegno di legge per corrispondere alle osservazioni del relatore ed adeguare insieme la spesa alle previsioni attuali per le quali la quinta nave da costruirsi costerà 7.635 milioni di lire anziché i 6.000 indicati complessivamente dal provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

« **Modificazioni ed integrazioni di norme concernente l'ordinamento delle bande musicali dell'Arma dei carabinieri, dell'Esercito, dell'Aeronautica militare, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo musicale della Marina militare** » (1073), d'iniziativa del senatore Schietroma ed altri.

(Esame e rinvio).

Il senatore De Zan illustra ampiamente il disegno di legge che, corrispondendo agli ordini del giorno accolti dalla Commissione nell'approvare il disegno di legge n. 112 relativo al reclutamento, stato giuridico ed avanzamento degli ufficiali maestri direttori delle bande musicali militari, intende disciplinare la posizione e lo sviluppo della carriera dei militari componenti le bande musicali.

Espresso il proprio apprezzamento per la pregevole relazione che ha accompagnato la presentazione del disegno di legge ed il suo pieno consenso nei confronti dell'iniziativa, che mira ad una riqualificazione delle bande musicali militari e ad allargarne l'attività artistica e culturale attraverso la program-

mazione di concerti in tutto il territorio nazionale, il relatore De Zan si sofferma dettagliatamente sul contenuto degli articoli del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è poi rinviato per attendere i pareri della 1^a e della 5^a Commissione.

RIMESIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 698 ALLA SOTTOCOMMISSIONE COSTITUITA PER L'ESAME DEI PROBLEMI RELATIVI ALLA REVISIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DEL SERVIZIO MILITARE DI LEVA

Il senatore Donelli, dopo aver fatto presente che il senatore Signori sollecita la reinscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge n. 698, da lui presentato insieme ad altri senatori per l'aumento delle paghe dei militari e graduati delle forze armate, propone che il disegno di legge stesso sia deferito all'esame della Sottocommissione costituita per i problemi relativi alla revisione della normativa vigente in materia del servizio di leva, convocata per domattina alle ore 11.

La Commissione concorda con la proposta.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 19 aprile, alle ore 10, con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna, con esclusione del disegno di legge n. 1002, oggi approvato.

La seduta termina alle ore 12,45.

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 12 APRILE 1978

*Presidenza del Presidente
COLAJANNI*

Intervengono il Ministro del tesoro Pandolfi e i Sottosegretari di Stato allo stesso Dicastero Tarabini e per il bilancio Abis.

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

IN SEDE REFERENTE

« Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio » (1095).

(Esame e rinvio).

Il Ministro del tesoro, intervenendo brevemente in apertura di seduta, dichiara che il Governo annette grande importanza al disegno di legge n. 1095, che rappresenta una tappa essenziale del processo che deve assicurare strumenti più moderni ed efficienti ai fini del controllo delle grandezze economiche che insistono nell'area della finanza pubblica. Afferma che il Governo ritiene di dover cooperare con il Parlamento per perfezionare il testo all'esame al fine di assicurare alla legislazione di bilancio il valore di quadro di riferimento delle implicazioni finanziarie contenute nella legislazione ordinaria. Ricorda che presso il Ministero del tesoro è stato insediato un apposito gruppo di lavoro le cui indicazioni saranno poi opportunamente portate a conoscenza della Commissione. Sottolinea infine che nel programma di Governo è indicato il termine di giugno del corrente anno per l'approvazione del disegno di legge: il Governo intende operare perchè tale termine sia rispettato.

Prende quindi la parola il senatore Bolini, relatore alla Commissione.

Esordisce affermando che in linea generale il disegno di legge n. 1095 reca proposte innovative di grande importanza ed utilità, la cui notevole complessità tecnica richiede però che il relativo esame sia affrontato in termine di rigoroso impegno e di realistica consapevolezza, al fine di non mandare deluse le aspettative degli operatori politici e e giuridici che annettono a tale nuova legislazione sul bilancio un significato fondamentale ai fini del controllo dei flussi finanziari pubblici.

Espressa, in questo senso, la propria soddisfazione per l'affermazione resa dal Ministro circa la volontà di rispettare i tempi programmati per l'approvazione definitiva del testo, sottolinea che la normativa in esame non affronta la materia delle procedure contrattuali dello Stato, della disciplina del patrimonio, nonchè delle procedure di spesa

e di controllo; pertanto, dal momento anche che in materia sono in cantiere specifiche iniziative, occorre determinare con chiarezza i tempi e i modi entro i quali sarà possibile completare, e possibilmente ricondurre ad un unico testo organico, l'opera di revisione della contabilità di Stato.

Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, il relatore si sofferma in primo luogo sul tema del bilancio di cassa: osserva che la soluzione scelta (affiancare una previsione di cassa a quella tradizionale di competenza) già adottata in sede di contabilità regionale, rappresenta una linea mediana complessivamente giusta; l'evoluzione concreta dei nuovi istituti dirà se si tratta di un assetto definitivo o piuttosto di un primo passo lungo una successiva fase di assestamento. Per quanto riguarda il bilancio pluriennale, illustrata analiticamente la portata dell'articolo 3, sottolinea in particolare che esso viene articolato in due comparti distinti: il primo rappresenta una proiezione, per così dire fisiologica, della spesa a legislazione invariata; il secondo tiene conto degli obiettivi contenuti nei programmi settoriali o generali del Governo. È chiaro, prosegue l'oratore, che questa seconda parte riapre tutto il discorso degli strumenti, dei modi e delle forme attraverso cui ridare organicità e concretezza alla programmazione economica, a partire dagli elementi programmatici già presenti nel nostro ordinamento.

Sottolinea che la costruzione del bilancio pluriennale presuppone la chiara e verificabile indicazione al Parlamento delle ipotesi macroeconomiche (prezzi, reddito) che sostengono tale costruzione; inoltre pone in evidenza la necessità di approfondire le modalità tecniche con cui si realizza l'obbligo di copertura per le spese pluriennali, pur dichiarando di concordare con la scelta metodologica di fondo che riferisce al bilancio pluriennale il riscontro delle coperture. Da questo punto di vista osserva che occorre individuare chiari criteri operativi che evitino in radice quell'abnorme fenomeno della « corsa » alla prenotazione degli accantonamenti dei fondi globali che, come sottolineato anche dal senatore Lombardini nella sua relazione generale sulla spesa, finisce

per togliere al Parlamento il senso complessivo della priorità delle scelte.

In ordine al tema della legge finanziaria il relatore ricorda anzitutto che la prima esperienza fatta in tal senso (con la legge n. 951 del 1977) sembra aver mostrato in concreto tutti i problemi che sorgono lungo questa strada. In sostanza, a suo avviso, se si vuole evitare di attribuire a questo nuovo strumento il senso di un intervento disordinato ed eterogeneo su singoli aspetti tecnici della legislazione di spesa, occorre predeterminarne con assoluta chiarezza il ruolo e la funzione, recuperandone le ragioni di fondo che, fin dal dibattito svoltosi in occasione del primo programma economico nazionale, fecero da leva alla proposta di tale nuovo strumento. In questo senso osserva che se la legge finanziaria deve porsi come la sede istituzionale in cui concentrare tutti gli interventi normativi sostanziali che danno corpo alla manovra del bilancio, sembrerebbe opportuno riportare in tale sede anche la determinazione della quota annuale delle leggi pluriennali di spesa che, invece, secondo l'articolo 15 del testo in esame, viene rimessa alla legge di bilancio. Più in generale sottolinea che il ruolo della legge finanziaria condiziona sostanzialmente la soluzione del problema dei modi e delle forme, anche procedurali, con cui essa va collegata alla legge di bilancio.

Dichiara quindi di ritenere soddisfacente la soluzione data dall'articolo 15 al problema delle leggi pluriennali di spesa, fatta salva la questione prima rilevata relativa alla sede normativa nella quale definire le quote annuali.

Esprime invece un giudizio di sostanziale insufficienza in ordine alla formulazione dell'articolo 21, in materia di adeguamento del sistema dei bilanci pubblici a quello dello Stato. Il tema, a suo avviso, presuppone anzitutto una chiara definizione dei soggetti che devono comporre il settore pubblico allargato, distinguendo tra essi gli enti a carattere funzionale da quelli aventi rilievo politico-costituzionale. Rilevato che il termine di un anno per l'adeguamento dei bilanci pubblici appare irrealistico, esprime forti riserve sull'ultimo periodo dell'articolo 21, lad-

dove si stabilisce che l'aggiornamento dei bilanci pluriennali degli enti pubblici rappresenta la base di riscontro di ogni decisione legislativa che abbia incidenza sull'attività finanziaria dell'ente. A suo avviso, tale norma appare, allo stato, praticamente insignificante; se comunque essa intende porre il problema dell'obbligo di copertura anche per le spese derivanti da leggi statali a carico dei bilanci di altri soggetti pubblici — esigenza certamente giusta e da risolvere in modo congruo — la sua formulazione va completamente ripensata, dandosi carico di tutti le questioni di adeguamento che sorgono per gli enti pubblici territoriali, i cui bilanci devono già trovare un primo momento di coordinamento contabile a livello regionale. Il processo di adeguamento dei bilanci degli enti pubblici territoriali deve svilupparsi cioè tenendo conto, da un lato, della sfera autonomistica di tali enti e, dall'altro, dell'esigenza di riportare ad un unico centro il governo dei flussi finanziari pubblici.

Il relatore esprime quindi perplessità sulla scelta di riportare nel terzo comma dell'articolo 2 del disegno di legge il contenuto dell'articolo 142 del Regolamento di contabilità: tale tematica andrebbe invece rapportata in modo organico a quanto già deciso in sede di legge n. 951, in materia di riduzione degli stanziamenti caratterizzati da forti accumuli di residui impropri.

Sul tema delle gestioni fuori bilancio, affrontato dall'ultimo comma dell'articolo 25, sottolinea che occorre non vanificare quanto già stabilito con la legge n. 1041, ribadendo che tali gestioni devono avere carattere eccezionale e una durata comunque limitata nel tempo. Auspica una più univoca definizione degli oggetti dei capitoli di spesa, in modo che si eviti di riunire nella denominazione di uno stesso capitolo oggetti spesso disparati; occorre altresì motivare in modo più esauriente e completo le cause delle variazioni degli stanziamenti secondo i fabbisogni.

Dopo avere fatto cenno ad alcune questioni particolari che si riserva di sviluppare nel corso dell'esame (riformulazione del concetto di impegno di spesa, da riferire possibilmente soltanto agli obblighi giuridica-

mente perfezionati; riformulazione dell'articolo 24, in materia di fabbisogno di cassa, tenendo conto dell'area che delimiterà il settore pubblico allargato; nuova disciplina dei trasferimenti di somme dal fondo di riserva per spese impreviste) soffermandosi in particolare sull'articolo 11 (spese finanziate con ricorso al mercato), auspica che al Parlamento, insieme al dato globale, in termini di competenza e di cassa, relative alle entrate e alle spese, venga offerta anche una visione analitica di tutte le leggi da finanziare con ricorso al mercato.

Sul delicato tema dei fondi speciali destinati a far fronte alle spese derivanti da provvedimenti legislativi non perfezionati (i cosiddetti fondi globali), il senatore Bollini rileva che in sostanza l'articolo 9 risistema in modo organico la prassi fin qui vigente. Osserva comunque che la formulazione del quarto comma potrebbe essere interpretata nel senso di una vincolatività degli elenchi allegati, mentre invece la prassi consolidatasi in questi anni è per il carattere orientativo di tali elenchi e per la possibilità di individuare valide coperture sui fondi globali per tutti i soggetti titolari dell'iniziativa legislativa. L'oratore sottolinea comunque la opportunità di una soluzione che consenta in ogni caso al Parlamento una conoscenza continua e tempestiva del reale stato di utilizzo delle somme accantonate nei fondi in questione.

Più in generale, ricorda che una delle questioni da affrontare in modo adeguato è quella del rafforzamento del controllo sull'efficienza delle gestioni, questione che invece appare toccata solo in modo tangenziale dalla normativa in esame.

Il relatore accenna infine al problema delle classificazioni delle voci di bilancio che ritiene debbano essere riviste anche in funzione della nuova struttura del documento contabile. Auspica anche un miglior coordinamento tra i vari documenti ufficiali della politica economica, soprattutto in ordine alle date di presentazione; bisognerebbe altresì coordinare e centralizzare i dati raccolti in materia dagli enti istituzionalmente preposti, quali la Banca d'Italia, l'ISTAT, il Ministero del tesoro.

Il senatore Bollini conclude dichiarando che forse sarebbe opportuno affrontare l'esame del provvedimento nella sede redigente, che consente di contemperare l'esigenza dell'urgenza dell'approvazione con quella di un esame quanto più analitico e puntuale; l'esame in Commissione potrebbe essere preceduto da un previo lavoro effettuato in una apposita Sottocommissione.

Il presidente Colajanni sottopone le due proposte alla Commissione. Intervengono i senatori Renato Colombo, Carollo (favorevoli ad effettuare previamente la discussione generale), Bacicchi, Lombardini, Basadonna, Spezia; il sottosegretario Tarabini ritiene che la soluzione migliore sia di far precedere i lavori della Sottocommissione dalla discussione generale, come proposto dal senatore Carollo.

La Commissione decide di riunirsi il 26 aprile per effettuare la discussione generale e conoscere in tale occasione le eventuali modifiche che il Governo intende apportare al provvedimento.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

« Modifiche agli articoli 49, 60 e 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato » (773).

(Discussione e approvazione con modificazioni).

Il senatore Bollini, relatore alla Commissione, illustra il provvedimento, prospettando al rappresentante del Governo l'opportunità di inserire le norme in discussione nel più ampio contesto del disegno di legge precedentemente esaminato dalla Commissione, avente natura di legge generale della materia. Dopo aver illustrato dettagliatamente l'articolo 3, che modifica alcuni dei principi in materia di responsabilità contabile, conclude dichiarandosi favorevole all'approvazione.

Il senatore Carollo concorda con la necessità di un migliore raccordo con il disegno di legge di riforma del bilancio dello Stato; pur formulando alcune osservazioni sul te-

sto in discussione, dichiara di non intendere presentare emendamenti.

Il senatore Bacicchi concorda nell'opportunità di stralciare l'articolo 1 del provvedimento, dichiarandosi favorevole al provvedimento.

Il senatore Anderlini si dichiara favorevole anch'egli allo stralcio dell'articolo 1.

Dopo una breve replica del senatore Bollini, il sottosegretario Tarabini, pur concordando con l'esigenza prospettata dal relatore circa un migliore raccordo con il disegno di legge di riforma del bilancio dello Stato, rileva che non vi è incompatibilità tra i due testi; comunque, di fronte all'unanime avviso della Commissione, dichiara di ritirare la norma riservandosi di presentarla in sede di discussione del disegno di legge di riforma del bilancio.

Si passa all'esame degli articoli.

Ritirato l'articolo 1, all'articolo 2 il sottosegretario Tarabini dichiara che la norma non intralcia la presentazione trimestrale della stima di cassa da parte del Ministro del tesoro. Approvati senza modifiche gli articoli 2, 3 (si astiene il senatore Anderlini) e 4, l'articolo 5 viene modificato al secondo comma secondo una proposta del senatore Bollini.

La Commissione infine approva l'articolo 6 e il disegno di legge nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 13,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 12 APRILE 1978

Presidenza del Presidente

SEGNANA

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Erminero e per il tesoro Carta.

Intervengono, a norma dell'articolo 47 del Regolamento, i signori dottor Mario Aniello, dirigente superiore della Ragioneria generale dello Stato e dottor Vincenzo Graziadio, dirigente superiore della Direzione generale del Tesoro.

La seduta ha inizio alle ore 10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che l'esame dei disegni di legge nn. 815, 1069, 864 e 814 dovrà essere rinviato per l'esigenza di acquisire ulteriori approfondimenti, e per l'assenza del relatore, senatore Ricci.

Il Presidente informa poi la Commissione che, in merito alla richiesta di autorizzazione per lo svolgimento dell'indagine conoscitiva sull'evasione fiscale, il Presidente del Senato ha comunicato il proprio consenso di massima in attesa di conoscere il programma. Convoca, infine, per le ore 18, l'Ufficio di Presidenza per una prima elaborazione del programma stesso.

AUDIZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 47 DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONARI DEL MINISTERO DEL TESORO IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 951: «PAGAMENTO AL PERSONALE STATALE DEGLI STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI CONTINUATIVI MEDIANTE ACCREDITAMENTO IN CONTO CORRENTE BANCARIO POSTALE»

Il senatore Li Vigni, ribadite le osservazioni da lui formulate nella seduta di ieri della Commissione, sottolinea come il disegno di legge non prefigura soltanto lo scopo di modificare il sistema di pagamento degli stipendi ai pubblici dipendenti, ma che esso prospetta altresì una riforma di più ampia portata dei centri meccanografici del Tesoro, di cui tratta in maniera specifica anche il disegno di legge n. 830 egualmente assegnato, in sede referente, alla Commissione. Rivolge quindi ai funzionari presenti alcune domande. Altri quesiti vengono posti dai senatori Grassini, Luzzato Carpi (il quale in particolare chiede dei chiarimenti a proposito delle modalità di circolazione degli speciali assegni di Stato), Pinna, Bevilacqua ed il presidente Segnana.

Risponde agli intervenuti il dottor Graziadio, che rassicura la Commissione circa l'estrema facilità di adozione delle nuove modalità di pagamento mediante assegni di Stato. Questi sono pagabili esclusivamente quando rechino a tergo il bollo dell'ufficio presso il quale il dipendente presta servi-

zio, onde evitare possibili falsificazioni. La amministrazione ha altresì previsto la possibilità di una delega ad altra persona per il ritiro dell'assegno stesso e di una seconda delega per la sua riscossione; non è però ammessa l'ulteriore circolazione dell'assegno, volendosi evitare la creazione di un titolo circolare. Il dipendente, quando si rechi alla riscossione, dovrà presentare la propria tessera di riconoscimento; egualmente la persona delegata dovrà dimostrare la propria identità. È confermato che, siccome il giorno di pagamento degli stipendi è stabilito per legge, l'eventuale accredito in un conto corrente bancario avvenga in tempo utile per assicurare che per tale data il dipendente possa effettivamente disporre della somma. Più agevole sarebbe stato per l'amministrazione il pagamento generalizzato attraverso un conto corrente bancario intestato al dipendente, ma non è possibile rendere obbligatoria ai dipendenti l'apertura di tali conti.

Gli assegni di Stato saranno preparati dal « Centro tesoro contabilità spese fisse », che necessita di un adeguato potenziamento e di una maggiore autonomia di gestione. È intenzione dell'Amministrazione di estendere tale sistema di pagamento anche per le spese aventi carattere non fisso e di accentrare in un unico ufficio ogni tipo di pagamento per tutto il personale statale, con notevole semplificazione di procedure ed alleggerimento di costi.

Ulteriori osservazioni vengono poi avanzate, in particolare dal senatore Luzzato Carpi — che dubita che i nuovi sistemi di versamento della retribuzione siano graditi al personale, data la necessità di riscuotere pur sempre gli assegni —, dal senatore Grassini — che suggerisce di ascoltare, se necessario, le rappresentanze sindacali — e dal senatore Bevilacqua, che teme che, per riscuotere gli assegni, i dipendenti saranno costretti ad assentarsi dal lavoro forse più di quanto adesso non accada.

Il Presidente ringrazia quindi i funzionari intervenuti per i chiarimenti forniti alla Commissione.

IN SEDE REFERENTE

« Pagamento al personale statale degli stipendi ed altri assegni fissi continuativi mediante assegni speciali di Stato ovvero mediante accredito in conto corrente bancario o postale » (951).
(Seguito dell'esame e rinvio).

Il presidente Segnana, sulla base di quanto emerso dalla precedente audizione, ritiene che sia a questo punto difficile rispettare i tempi previsti per l'esame in Commissione del disegno di legge n. 951 (incluso, inoltre, nel calendario dei lavori dell'Assemblea), che, tra l'altro, dovrebbe poter essere valutato parallelamente al disegno di legge n. 830, concernente « Norme per il potenziamento dei servizi meccanografici dell'Amministrazione periferica del Tesoro ». Fa presente poi che, per ascoltare le organizzazioni sindacali, come suggerito dal senatore Grassini, dovrebbe avviarsi una indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, che richiede il preventivo consenso del Presidente del Senato.

Su come proseguire i lavori si apre un breve dibattito nel quale intervengono i senatori Luzzatto Carpi (che ribadisce la sua perplessità sul disegno di legge n. 951 e che sottolinea la necessità di ascoltare i sindacati in Commissione), Li Vigni (che ricorda anche l'esistenza di trattative sindacali presso il Ministero del tesoro), Vignolo (che consiglia di accelerare la procedura per ottenere l'autorizzazione alla indagine, onde svolgerla nei tempi più brevi) e il sottosegretario Carta (che evidenzia l'esigenza di definire rapidamente i problemi trattati dai disegni di legge nn. 951 e 830, impegnandosi inoltre a fare il possibile per accelerare le ricordate trattative sindacali).

Su proposta del Presidente, la Commissione decide quindi di porre all'ordine del giorno anche il disegno di legge n. 830 e di chiedere al Presidente del Senato il consenso a svolgere sulla materia una indagine conoscitiva, con l'audizione delle organizzazioni sindacali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**PER UN INTERVENTO IN COMMISSIONE DEL
MINISTRO DEL TESORO**

Il senatore Bonazzi dichiara che nel corso del dibattito in Assemblea sul disegno di legge n. 1127, concernente « Provvedimenti urgenti per la finanza locale » è stato presentato l'ordine del giorno n. 9.1127.5, accettato dal ministro Stammati, a firma del senatore Ripamonti ed altri, che impegnava il Governo ad applicare il divieto di conglobamento degli aumenti di contingenza nella retribuzione ed il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianità. Poichè gli risulta che non sempre sarebbe stata osservata questa direttiva, chiede che, a norma dell'articolo 46 secondo comma del Regolamento, il Governo riferisca in merito all'esecuzione data al predetto ordine del giorno.

La Commissione concorda ed il Presidente assicura che inviterà ad una prossima seduta il Ministro del tesoro.

**IN MERITO ALLA STAMPA E DISTRIBUZIONE
DEI MODELLI PER LA DENUNCIA DEI RED-
DITI**

Il senatore Marangoni chiede al sottosegretario Erminero notizie riguardo alle operazioni concernenti la stampa e la distribuzione dei modelli predisposti dall'Amministrazione al fine di consentire l'annuale denuncia dei redditi.

Il sottosegretario Erminero si riserva di rispondere non disponendo, al momento, di tutti i necessari elementi informativi.

La seduta termina alle ore 12.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 12 APRILE 1978

*Presidenza del Presidente
SPADOLINI*

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Spigaroli e per i beni culturali e ambientali Spitella.

La seduta ha inizio alle ore 10,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente, in apertura di seduta, rivolge parole d'augurio all'indirizzo dei nuovi Ministri della pubblica istruzione Pedini, per i beni culturali e ambientali Antoniozzi, per il turismo e lo spettacolo Pastorino. Saluta poi i senatori Buzzi, Perna e Smurra, che sono entrati a far parte della Commissione, mentre esprime l'auspicio di fecondo lavoro nel suo nuovo incarico di Governo al senatore Accili, già segretario della Commissione fin dalla scorsa legislatura, e ricorda infine il contributo del senatore Villi, che ha lasciato la Commissione per entrare a far parte della Commissione industria.

Informa quindi che nella prossima seduta, prevista per mercoledì 19 aprile alle ore 10, avrà luogo la votazione per l'elezione di un segretario della Commissione.

Il presidente Spadolini successivamente dà conto dei lavori dell'Ufficio di Presidenza della Commissione, allargato ai rappresentanti dei Gruppi, tenuto mercoledì 5 aprile nonché stamattina.

Oltre l'inserimento all'ordine del giorno dei lavori odierni dei disegni di legge n. 1153, n. 1087 e n. 1113 — il cui esame auspica possa esaurirsi nella mattinata — l'Ufficio di Presidenza segnala tra i provvedimenti da affrontare nelle prossime sedute, in sede referente il disegno di legge n. 1051, recante norme sull'accesso ai posti direttivi negli istituti di istruzione secondaria (al quale andrebbero ricollegati — *lato sensu* — i disegni di legge di iniziativa parlamentare nn. 218, 293 e 1132); nonchè in sede deliberante i disegni di legge n. 495 (prevede l'estensione dell'assegno di studio agli studenti dei conservatori di musica, dell'Accademia di danza e dell'Accademia di arte drammatica), n. 762 (regola la direzione scientifica della stazione geodetica di Carloforte-Cagliari), n. 903 (recante concessione di diplomi di benemerita nel campo della tutela e valorizzazione di beni culturali) e n. 987 (dispone la liquidazione, ad opera degli istituti e scuole di istruzione secondaria delle competenze spettanti ai presidenti e ai membri delle commissioni d'esame).

Per quanto riguarda il settore dell'istruzione universitaria, continua il Presidente,

L'Ufficio di Presidenza ha ritenuto opportuno prevedere l'inizio dell'esame dei provvedimenti recanti istituzione o statizzazione di sedi universitarie, affrontando nella prossima seduta il disegno di legge n. 852, recante realizzazione della seconda Università di Roma e istituzione delle Università statali della Tuscia e di Cassino, di cui è riconosciuto il particolare carattere di urgenza. In tema di riforma universitaria l'Ufficio di Presidenza, dopo aver valutato i positivi lavori svolti dall'apposita Sottocommissione nonché i proficui incontri in sede politica che hanno portato a significative convergenze, ha convenuto sull'opportunità di affidare al relatore alla Commissione sui provvedimenti di riforma, senatore Cervone, l'incarico di redigere un testo — in collegamento con il Ministro della pubblica istruzione e con il Presidente della Commissione — sulla base dei lavori già svolti in sede ristretta. Nella prossima seduta si potrà, con ulteriori comunicazioni del Presidente, approfondire — sempre sul piano dell'ordine dei lavori — il tema della riforma universitaria e dei provvedimenti che si rende necessario prendere per facilitare la sollecita entrata in vigore di essa.

Infine il Presidente avverte che l'Ufficio di Presidenza ha deciso di ricevere — nella sua forma allargata, e con l'intervento del relatore alla Commissione senatore Cervone — una delegazione della Conferenza permanente dei rettori delle università italiane, che aveva chiesto di incontrarsi con la Commissione, per un esame dei temi relativi alla riforma universitaria: tale incontro potrebbe avvenire mercoledì 19 aprile alle ore 16,30.

Sulle comunicazioni del Presidente conviene la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

« **Aumento del fondo di dotazione dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana** » (1087).
(Esame).

Il senatore Trifogli, relatore alla Commissione, traccia brevemente la storia dell'Istituto dell'enciclopedia italiana sottolineando-

ne il prestigio e l'indipendenza culturale, e si sofferma sui dati contabili relativi alla gestione dell'Istituto il cui bilancio — rileva — è riuscito finora a mantenersi attivo. Di fronte ai costi crescenti, alla molteplicità delle nuove iniziative messe in cantiere e a l'onere che deriva al bilancio dal sistema di vendite rateali adottato per facilitare l'accesso alle pubblicazioni a più larghe fasce di pubblico, è apparso opportuno un adeguamento del fondo di dotazione — consistente in base alla legge istitutiva dell'ente in 25 milioni, sottoscritti da cinque soci: Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Monte dei Paschi di Siena, Istituto nazionale delle assicurazioni e Istituto poligrafico dello Stato — a lire 12.500 milioni, aumentando di 2.495 milioni le singole quote. Dopo aver accennato al parere favorevole espresso dalla 6ª Commissione permanente, che avanza la opportunità di suddividere l'aumento del fondo di dotazione solo tra quattro caratisti senza modificare l'apporto dell'Istituto poligrafico dello Stato, conclude proponendo lo accoglimento del testo del disegno di legge presentato dal Governo, senza modificazioni anche per non introdurre differenze tra la partecipazione dei cinque istituti caratisti.

Si apre la discussione generale: intervengono i senatori Faedo, Ada Valeria Ruhl Bonazzola, Brezzi, Zito, Mitterdorfer, Urbani nonché il presidente Spadolini.

Favorevole ad approvare senza modifiche il testo del disegno di legge è il senatore Faedo, che ricordando la storia dell'Istituto accenna al contributo dato ad esso da Giovanni Gentile e da Gaetano De Sanctis.

La senatrice Ruhl Bonazzola esprime un riconoscimento per la validità culturale dell'Istituto, pur prospettando di fronte alla entità di questo intervento dello Stato nel settore della cultura l'esigenza di maggiori informazioni sull'attività passata e futura dell'Istituto dell'enciclopedia italiana. Rilevato — traendo spunto da questo provvedimento, che pure ha carattere, riconosce, parzialmente diverso — che si rende necessaria una seria programmazione dei contributi dello Stato ad iniziative culturali, accenna all'esigenza di aver maggiori garanzie che la produzione dell'Istituto possa ave-

re una larga diffusione anche tra le fasce di popolazione a basso tenore di reddito. Successivamente preannunzia un emendamento a nome del Gruppo comunista, volto a sopprimere il penultimo comma dell'articolo 1, che consente per il futuro successivi aumenti del fondo di dotazione senza provvedimento legislativo, e conclude avanzando l'ipotesi che sia necessario attendere il parere della Commissione bilancio.

Il senatore Brezzi sottolinea in primo luogo la larghezza di orizzonti culturali e la imparzialità che hanno sempre contraddistinto l'Istituto sia sotto la presidenza Gentile, che, mutato il regime politico, sotto quella di De Sanctis e dei suoi successori. Si dice quindi d'accordo con l'auspicio del precedente oratore per una più vasta diffusione nel grande pubblico delle pubblicazioni dell'Istituto.

Il senatore Zito, espresso il proprio apprezzamento per la relazione del senatore Trifogli, si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge, con l'emendamento prospettato dalla senatrice Ruhl Bonazzola.

Il senatore Mitterdorfer è anch'egli favorevole ad approvare negli anzidetti termini il provvedimento, sottolineando l'opportunità che venga mantenuta paritaria la partecipazione al fondo di dotazione da parte del Poligrafico dello Stato.

Dopo che il senatore Faedo ha fornito, in relazione all'esigenza di maggiore informazione avanzata dalla senatrice Ruhl Bonazzola, ulteriori dati sull'attività e la gestione dell'Istituto, il senatore Urbani sottolinea l'opportunità che la legge istitutiva dell'ente, che risente dell'epoca della sua formulazione (1933), venga modificata ed integrata al fine di adattarla ai nuovi tempi, ed auspica che il Governo si impegni a presentare in tempi brevi un provvedimento in tal senso, rilevando altresì l'opportunità di un più approfondito esame, in occasione di tale provvedimento, dei programmi futuri dell'Istituto. Riconoscendo che la modifica prospettata dalla Commissione finanze e tesoro presenta taluni inconvenienti, conclude prospettando l'opportunità di attendere il parere della Commissione bilancio.

Infine il presidente Spadolini, dopo aver fornito delucidazioni di ordine procedurale circa il parere della Commissione bilancio, i termini per la trasmissione del quale sono decorsi — rileva — e che potrà essere espresso all'Assemblea, dichiara di essere favorevole all'approvazione del disegno di legge con l'emendamento proposto dalla senatrice Ruhl Bonazzola. Sottolinea quindi come si sia in presenza dell'unico ente culturale che nella storia d'Italia abbia saputo far coincidere produzione di cultura ad alto livello ed economicità di gestione. Desidera quindi ricordare accanto ai nomi di Gentile e De Sanctis già richiamati, un altro presidente dell'Istituto, il senatore Ferrabino che fu presidente della Commissione istruzione del Senato nella prima legislatura repubblicana rilevando poi come in epoca fascista l'Istituto costituì un'oasi di cultura libera per i dissidenti dal regime. Conclude esprimendo l'avviso che le questioni sollevate dalla senatrice Ruhl Bonazzola e del senatore Urbani nei loro interventi possano eventualmente costituire oggetto di una raccomandazione al Governo.

Segue una breve replica del relatore alla Commissione, indi il sottosegretario di Stato Spitella, esprime il desiderio del Governo di vedere approvato il disegno di legge senza modificare il rapporto tra le quote di partecipazione dei cinque caratisti; dichiara quindi di accettare l'emendamento soppressivo del penultimo comma dell'articolo 1, e conclude rilevando il carattere peculiare del provvedimento rispetto agli altri più sopra richiamati recanti contributi ad istituzioni culturali.

Si passa quindi all'esame di un ordine del giorno presentato dalla senatrice Ruhl Bonazzola e da altri senatori, che viene illustrato dal senatore Bernardini: si impegna il Governo a riferire entro due mesi alla Commissione circa le misure adottate dall'Istituto per favorire la diffusione popolare delle sue opere, nonchè a riferire nella stessa occasione sui programmi e sulle previsioni di spesa almeno per i prossimi due anni; si coglie infine questa occasione per ribadire l'esigenza di un esame da farsi in unico contesto di tutte le proposte governative recan-

ti finanziamenti alle istituzioni culturali invitando il Governo a fornire tempestivamente la relativa documentazione.

Segue un dibattito nel quale intervengono i senatori Faedo, Urbani, Bernardini, il relatore Trifogli (che ritiene accoglibile lo spirito dell'ordine del giorno ma non ne condivide in pieno la formulazione) e il rappresentante del Governo (ne ritiene accettabile l'impostazione generale, riservandosi di pronunciarsi in Assemblea), quindi l'ordine del giorno viene accolto dalla Commissione nel seguente testo, modificato secondo le indicazioni del presidente Spadolini:

« La 7^a Commissione permanente,

in occasione dell'esame del disegno di legge n. 1087, recante aumento del fondo di dotazione dell'Istituto dell'enciclopedia italiana,

impegna il Governo:

a riferire alla Commissione entro due mesi sulle misure che l'Istituto dell'enciclopedia italiana adotta od intende adottare al fine di favorire la diffusione popolare della produzione culturale che l'Istituto elabora;

nonchè a riferire al più presto sui programmi dell'istituto e sulle previsioni di spesa conseguenti, per almeno due anni.

Infine, anche in questa occasione, e pur tenendo conto del carattere specifico dell'Istituto in questione, la 7^a Commissione concorda nell'esigenza di esaminare tutte le proposte di legge, che prevedono finanziamenti di istituzioni culturali, in una prospettiva unitaria ed invita il Governo a fornire per tempo tutta la documentazione di cui dispone ».

(0/1087/1/7) RUHL BONAZZOLA Ada Valeria.
CONTERNO DEGLI ABBATI Anna Maria, GUTTUSO, BERNARDINI, SALVUCCI, MASULLO, BREZZI, ZITO, URBANI

Successivamente la Commissione accoglie l'articolo 1 con l'emendamento soppressivo del penultimo comma presentato dalla senatrice Ruhl Bonazzola, nonchè l'articolo 2 sen-

za modificazioni e conferisce mandato al senatore Trifogli di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge con la suddetta modifica.

« **Adeguamento del contributo annuo disposto con legge 23 aprile 1975, n. 143, in favore dell'Issoco e modifica del nome del beneficiario** » (629), d'iniziativa dei senatori Anderlini ed altri.

(Richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Su proposta del relatore alla Commissione senatore Zito, si conviene all'unanimità e con l'assenso del rappresentante del Governo, di chiedere alla Presidenza del Senato il trasferimento in sede deliberante del disegno di legge.

« **Equipollenza delle lauree in economia politica e in economia aziendale con la laurea in economia e commercio** » (1113), d'iniziativa dei senatori De Giuseppe ed altri.

(Esame).

Il relatore alla Commissione, senatore Innocenti, illustra il disegno di legge, che prevede il riconoscimento di equipollenza ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi delle lauree in economia politica ed in economia aziendale alla laurea in economia e commercio: sottolinea la validità delle due lauree predette, già riconosciute equipollenti alla laurea in economia e commercio ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per dottore commercialista e, dopo aver chiarito ad una richiesta del senatore Bernardini che il numero di esami previsto per il conseguimento degli anzidetti titoli è eguale — e per la laurea in economia politica superiore — a quello richiesto per la laurea a cui dovrebbero essere dichiarati equipollenti, invita la Commissione ad accogliere favorevolmente il disegno di legge.

Quindi il sottosegretario Spigaroli esprime il parere favorevole del Governo alla norma suddetta, rilevando come le nuove lauree corrispondano ad una effettiva esigenza di seria specializzazione negli studi economici, e dichiarando che sull'equipollenza in questione vi è già stato un positivo parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Infine la Commissione conferisce mandato al senatore Innocenti di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge.

« Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 79, concernente ulteriore proroga della legge 6 marzo 1958, n. 243, istitutiva del Consorzio "Ente per le Ville Venete" » (1153).
(Esame).

Dopo che il presidente Spadolini ha ricordato le precedenti occasioni in cui la Commissione ha affrontato i problemi relativi all'Ente per le Ville Venete (ed in particolare il disegno di legge n. 445 esaminato il 2 marzo 1977 e divenuto legge 25 ottobre 1977, n. 802), il senatore Innocenti illustra il disegno di legge, che proroga al 31 maggio l'esistenza dell'Ente, la cui data di scadenza era fissata dalla legge precedentemente citata al 31 marzo. Rilevata l'esigenza che in tale lasso di tempo venga dato un definitivo assetto all'Ente stesso compatibile con le nuove realtà regionali e con le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il relatore alla Commissione prospetta l'opportunità di approvare già in questa sede una serie di emendamenti tendenti al suddetto scopo.

Segue un breve dibattito di ordine procedurale nel quale intervengono il senatore Urbani (favorevole ad approfondire gli emendamenti prospettati dal relatore in sede di discussione in Assemblea), il sottosegretario Spitella (che prospetta l'opportunità di condurre fin da ora l'esame delle modifiche da apportare), la senatrice Ruhl Bonazzola, nonché il presidente Spadolini. Si conviene infine sulla proposta del Presidente di interrompere brevemente i lavori al fine di consentire un'approfondimento della questione.

(La seduta, sospesa alle ore 13, viene ripresa alle ore 13,25).

Infine la Commissione, senza discussione, conferisce mandato al senatore Innocenti di riferire all'Assemblea in senso favorevole alla conversione in legge del decreto-legge, riservandosi i Gruppi politici la presentazione di eventuali emendamenti concordati in sede di discussione in Assemblea.

La seduta termina alle ore 13,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCOLEDÌ 12 APRILE 1978

Presidenza del Presidente
TANGA

Interviene il Sottosegretario di Stato per i trasporti Accili.

La seduta ha inizio alle ore 10.

In apertura di seduta il presidente Tanga rivolge cordiali espressioni di benvenuto al sottosegretario Accili.

Nel ringraziare, il sottosegretario Accili dichiara la sua piena disponibilità a collaborare con la Commissione.

IN SEDE DELIBERANTE

« Responsabilità amministrativa patrimoniale di talune categorie di personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (1058).

(Discussione e approvazione con modificazioni).

Riferisce alla Commissione il senatore Melis, il quale ricorda anzitutto che la sentenza della Corte costituzionale n. 201 del luglio 1976 ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 25 della legge n. 429 del 1907 relativa alla responsabilità amministrativa e patrimoniale del personale ferroviario addetto all'esercizio. A giudizio della Corte il predetto articolo 25 contrastava sia con l'articolo 3 della Costituzione, configurando una disparità di trattamento tra i ferrovieri e gli altri dipendenti pubblici in tema di responsabilità amministrativa, sia con l'articolo 103, concernente la competenza della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica.

La ricordata declaratoria di illegittimità — prosegue il senatore Melis — ha reso necessaria la presentazione del disegno di legge in discussione per consentire una nuova disciplina della responsabilità del personale ferroviario addetto all'esercizio o comunque chiamato a svolgere operazioni inerenti alla circolazione dei treni ed alle attività a questa connesse.

Passando ad illustrare il testo del disegno di legge, il relatore fa presente che l'articolo 1 prevede che il personale il quale cagioni un danno all'Azienda è tenuto al risarcimento solo nel caso di fatto imputabile a dolo o colpa grave. Nell'accertamento della responsabilità si dovrà tener conto, secondo quanto previsto dall'articolo 3, delle difficoltà tecniche e della pericolosità inerenti all'attività svolta, della speciale qualificazione fisio-psichica richiesta al personale delle Ferrovie dello Stato, nonché di tutte le condizioni di tempo e di luogo nelle quali ebbe a verificarsi l'evento generatore del danno.

Con riferimento all'articolo 4, il cui primo comma prevede che l'addebito complessivo a carico del dipendente responsabile, in caso di colpa grave, non potrà superare l'ammontare corrispondente a 24 mensilità di stipendio, il senatore Melis fa notare che la 1^a Commissione ha condizionato il suo parere favorevole alla soppressione di tale comma che viola il principio di eguaglianza di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione. Analoghe osservazioni sono state formulate nel parere della Commissione giustizia.

Nel dichiarare di condividere i predetti pareri, il relatore pone l'accento sul fatto che per i dipendenti pubblici in generale, adibiti alla conduzione di autoveicoli o di altri mezzi meccanici, vige, ai sensi della legge n. 1833 del 1962, un criterio di responsabilità patrimoniale illimitata nel caso di danno arrecato per dolo o per colpa grave; è evidente perciò che l'introduzione, per la categoria dei ferrovieri, di una limitazione dell'addebito determinerebbe una *dispar condicio* certamente illegittima.

Concludendo, il senatore Melis propone la soppressione del primo comma dell'articolo 4 e l'inserimento del secondo comma dello stesso articolo, in un nuovo testo, come comma aggiuntivo all'articolo 3.

Apertasi la discussione, interviene il senatore Mingozzi il quale, nel preannunciare il voto favorevole del Gruppo comunista, rileva che il provvedimento responsabilizza adeguatamente il personale ferroviario anche in considerazione delle delicate mansioni alle quali esso è adibito.

Prendono successivamente la parola i senatori Segreto e Gusso i quali concordano con le osservazioni del relatore, dichiarandosi favorevoli alla approvazione del disegno di legge.

Alla replica del relatore fa quindi seguito l'intervento del sottosegretario Accili il quale afferma che la presentazione del disegno di legge scaturisce dalla esigenza di disciplinare adeguatamente la responsabilità amministrativa e patrimoniale dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, evitando disparità di trattamento dopo la pronuncia di illegittimità delle norme del 1907 da parte della Corte costituzionale.

Nel concordare con le proposte di modifica del relatore il rappresentante del Governo fa poi rilevare che il secondo comma dell'articolo 4 prevede opportunamente che, nella determinazione dell'addebito complessivo al dipendente responsabile, si terrà conto dei buoni precedenti professionali e morali.

Si passa all'esame degli articoli.

Dopo l'approvazione nel testo originario degli articoli 1 e 2, la Commissione approva l'articolo 3 con un comma aggiuntivo, proposto dal relatore, che recepisce, in una diversa formulazione, quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 4, del quale è successivamente approvata la soppressione.

Il disegno di legge è infine approvato nel complesso.

« **Modifica del termine di cui alla legge 8 maggio 1971, n. 240, relativa al sistema aeroportuale di Milano** » (1962), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione).

Il senatore Federici, che riferisce alla Commissione in sostituzione del senatore Sgherri, fa presente che il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati e sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole, tende a prorogare il termine previsto dalla legge n. 420 del 1971 entro il quale dovevano essere ultimate, da parte della Società esercenti aeroportuali, le opere da eseguirsi nell'aeroporto di Milano-Malpensa. Tale termine, di cinque anni, è scaduto il 20 luglio 1976 e non ha potuto essere ri-

spettato — fa notare il relatore — a causa dei molteplici adempimenti connessi alle operazioni di esproprio dei terreni necessari per l'ampliamento dello scalo aeroportuale.

Il provvedimento in discussione stabilisce che il predetto termine è prorogato di cinque anni, a decorrere appunto dal 20 luglio 1976, in modo da consentire un congruo margine per l'esecuzione delle opere previste.

Apertasi la discussione, intervengono i senatori Segreto e Mingozi i quali sollecitano chiarimenti in merito ai tempi e agli eventuali oneri aggiuntivi connessi al completamento delle opere.

Alla replica del senatore Federici, nella sua qualità di relatore, fa poi seguito l'intervento del sottosegretario Accili il quale conferma che il termine in questione è prorogato fino al 1981 e ricorda quindi che la stessa proroga si è resa necessaria, anche a seguito dell'approvazione della legge n. 825 del 1973, per il completamento di opere relative all'ampliamento dello scalo e delle infrastrutture di volo nonché alla realizzazione di vari collegamenti stradali.

Infine la Commissione approva il disegno di legge nel suo articolo unico.

« Nuove modalità di pagamento o di deposito, a qualsiasi titolo, di somme a favore dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (1107).

(Discussione e approvazione).

Riferisce alla Commissione il senatore Segreto, il quale rileva che l'articolo unico del disegno di legge, sul quale la 6^a Commissione si è espressa in senso favorevole, autorizza l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ad accettare il pagamento e il deposito di somme anche mediante assegni bancari a copertura garantita.

Il relatore sottolinea le finalità del disegno di legge che intende, da una parte, snellire i rapporti commerciali tra le ferrovie dello Stato e le aziende autorizzando l'accettazione degli assegni come corrispettivo delle tasse di trasporto merci e, d'altra parte, ridurre le operazioni in contanti limitando così i danni derivanti dalle azioni delittuose che, con sempre maggiore frequenza, vengono perpetrate sui treni o nelle stazioni ferroviarie.

Dopo interventi favorevoli dei senatori Mingozi, Gusso e Melis e del sottosegretario Accili, la Commissione approva l'articolo unico di cui consta il disegno di legge.

IN SEDE REFERENTE

« Collocamento nei ruoli organici della Direzione generale dell'aviazione civile del personale assunto ai sensi dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 825 » (1089).

(Richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Su proposta del relatore, senatore Federici, la Commissione, all'unanimità e con l'assenso del rappresentante del Governo, decide di chiedere il trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante.

« Estensione delle norme del decreto-legge 13 luglio 1976, n. 276, convertito, con modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, n. 570, anche alla acquisizione di aree da destinare alla costruzione di opere pubbliche nelle zone del Friuli colpite dal sisma del 1976 » (1050), d'iniziativa dei senatori Tonutti ed altri.

(Richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Accogliendo la proposta del relatore, senatore Gusso, la Commissione, all'unanimità e con l'assenso del rappresentante del Governo, decide di chiedere il trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante.

« Modifica degli articoli 156 e 160 del codice della navigazione » (1006).

(Richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Su proposta del relatore, senatore Melis, la Commissione, all'unanimità e con l'assenso del rappresentante del Governo, decide di chiedere il trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante.

« Norme per l'edilizia residenziale » (1061), approvato dalla Camera dei deputati.

(Rinvio del seguito dell'esame).

Il presidente Tanga fa presente che si è riunito ieri l'Ufficio di Presidenza della Commissione allargato ai responsabili politici dei Gruppi per definire i tempi dell'*iter* del disegno di legge. Si è convenuto di rimettere ad una riunione informale, che avrà luogo

nel pomeriggio, alle ore 18, l'ulteriore approfondimento della questione.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 11.

AGRICOLTURA (9^a)

MERCOLEDÌ 12 APRILE 1978

*Presidenza del Presidente
MACALUSO*

*Interviene il Sottosegretario di Stato per
l'agricoltura e le foreste Cacchioli.*

La seduta ha inizio alle ore 17.

IN SEDE REFERENTE

« **Trasformazione della mezzadria, colonia e altri contratti in affitto** » (133), d'iniziativa dei senatori Chielli ed altri;

« **Norme in materia di contratti agrari** » (258), di iniziativa dei senatori Zavattini ed altri;

« **Norme per la trasformazione della mezzadria, colonia parziaria e dei contratti atipici di concessione di fondi rustici in contratti di affitto** » (338), d'iniziativa dei senatori Fabbri Fabio ed altri;

« **Norme sui contratti agrari** » (463), d'iniziativa dei senatori Mazzoli ed altri;

« **Norme per la trasformazione dei contratti agrari associativi in contratti di affitto a coltivatore diretto e per la ristrutturazione delle aziende in relazione alla politica agricola comune** » (579), d'iniziativa dei senatori Buzio ed altri;

« **Trasformazione dei contratti di mezzadria e colonia in società agraria ed altre norme di conduzione agricola** » (596), d'iniziativa del senatore Balbo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Si riprende l'esame, rinviato nella seduta di ieri.

Il relatore Fabbri illustra un nuovo testo dell'articolo 30 (Disposizioni in favore dei piccoli concedenti) concordato in Sottocommissione. Prevede che a favore dei piccoli concedenti di terreni già affittati ovvero di

terreni per i quali abbia luogo la conversione in affitto ai sensi delle norme in esame, opera una deduzione dall'imposta sui redditi delle persone fisiche pari al 10 per cento della parte del reddito afferente ai fondi in questione. I premi di apporto strutturale previsti all'articolo 42, lettere e) e g), della legge 9 maggio 1975, n. 153, spettano in via prioritaria ai piccoli concedenti, senza le maggiorazioni previste dal terz'ultimo comma dell'articolo 42 e dal primo comma dell'articolo 45 della citata legge n. 153. Sono considerati piccoli concedenti i proprietari di terreni che abbiano un reddito catastale non superiore alle lire tremila e un reddito complessivo netto ai fini dell'imposta sulle persone fisiche di entità non superiore a lire 5 milioni.

Il sottosegretario Cacchioli si dichiara contrario alla norma concernente la deduzione dalle imposte, mentre, per la parte relativa al premio di apporto strutturale, prospettata l'esigenza del parere di conformità da parte degli organi comunitari.

È successivamente accolto l'articolo aggiuntivo proposto dal relatore Fabbri (Terreni oggetto di concessione edilizia), nel cui testo sono recepiti gli emendamenti suggeriti, nella seduta di ieri, dal sottosegretario Cacchioli. Tale articolo prevede che per i terreni che, in conformità a strumenti urbanistici vigenti, siano soggetti ad utilizzazione diversa da quella agricola, il proprietario o l'avente titolo, che abbia ottenuto la concessione dei sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, può ottenere il rilascio dell'area necessaria alla realizzazione dell'opera concessa, dei relativi servizi e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Il rilascio deve essere richiesto mediante lettera raccomandata, copia della quale deve essere contestualmente inviata all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, il quale convoca le parti sulla località, compie i necessari accertamenti ed effettua la stima delle colture in atto, delle addizioni e dei miglioramenti. La stima deve essere comunicata alle parti entro 30 giorni dal ricevimento della copia della raccomandata da parte dell'Ispettorato ed è definitiva. Il conduttore, concessionario o mezzadro, ha diritto di ricevere, potendo

nell'attesa ritenere il fondo, il pagamento della somma stabilita dall'Ispettorato, nonchè, in aggiunta ad essa ed in sostituzione dell'indennità di cui all'articolo 37, una somma equivalente a quella di stima comunicata dall'Ispettorato.

Si prevede, inoltre, che il rilascio debba avvenire decorsi 30 giorni dall'eseguito pagamento o dalla notificazione dell'effettuato deposito bancario della somma in caso di mancato ritiro. Ove il rilascio non sia stato effettuato entro il termine suddetto, il richiedente può ottenerlo con provvedimento di urgenza ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, da richiedere entro 15 giorni dalla scadenza del termine stesso. I termini fissati nella concessione edilizia rimangono sospesi fino alla data dell'effettivo rilascio, ma in ogni caso non oltre tre mesi dalla data di comunicazione della stima. Qualora il richiedente non esegua l'opera entro i termini di decadenza della concessione edilizia, si ripristina il contratto originario e le somme dovute vengono tratteneute dal conduttore, concessionario o mezzadro a titolo di risarcimento danni. Restano ferme — si stabilisce infine nell'articolo — anche per quanto attiene agli indennizzi, le norme sull'espropriazione per pubblica utilità, sempre che il rilascio non avvenga a seguito dell'esperimento della procedura di cui all'articolo 700 del codice di procedura civile.

Il senatore Pegoraro illustra il testo dell'articolo aggiuntivo concernente l'alpeggio in malga, concordato in Sottocommissione: per i terreni montani destinati ad alpeggio potranno essere stipulati contratti di affitto di durata inferiore a quella stabilita dall'articolo 2 della nuova legge, purchè non inferiore ad anni sei. Il canone verrà concordato dalle parti secondo quanto stabilito dall'articolo 39, già approvato.

Il senatore Mazzoli propone di introdurre nel testo suddetto una modifica che faccia riferimento alla sussistenza, nei terreni in questione, di edifici ed attrezzature per l'alloggio del personale e per il ricovero del bestiame. Concorda con tale proposta il senatore Pegoraro, mentre esprime delle perplessità il senatore Salvaterra sia in ordine alla

esigenza di dare, con una opportuna durata, la possibilità di eseguire investimenti, sia per quanto concerne la determinazione del canone che rischia di raggiungere livelli elevati.

Seguono, per chiarimenti, ulteriori interventi dei senatori Mazzoli e Pegoraro e quindi la Commissione, dopo la dichiarazione di astensione del senatore Salvaterra, accoglie l'articolo con le modifiche proposte dal senatore Mazzoli.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Macaluso avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 19 aprile, alle ore 10, per l'esame, in sede referente, dei disegni di legge sulla trasformazione dei contratti agrari, nonchè per la discussione, in sede deliberante, del disegno di legge sulle terre incolte.

La seduta termina alle ore 18,50.

INDUSTRIA (10^a)

MERCOLEDÌ 12 APRILE 1978

*Presidenza del Presidente
de' Cocci*

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Sinesio.

La seduta ha inizio alle ore 11.

SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONE

Il sottosegretario Sinesio risponde all'interrogazione 3 - 00882 rivolta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dai senatori Bernardini ed altri, concernente l'esigenza di adeguare il servizio geologico alle necessità del Paese.

Il senatore Bernardini si dichiara del tutto insoddisfatto, ribadendo la necessità che

il Ministero dell'industria assuma finalmente le iniziative corrispondenti alle reali dimensioni del problema.

Su proposta del presidente de' Cocci, la Commissione decide di rinviare alla prossima seduta lo svolgimento delle interrogazioni 3-00911 e 3-00912 per consentire al ministro Donat-Cattin — che ne ha preso formale impegno — di rispondere personalmente agli interroganti.

IN SEDE REFERENTE

« Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 81, concernente costruzione della centrale termoelettrica di Fiume Santo in Sardegna » (1154).
(Esame).

Il senatore Fracassi riferisce ampiamente in senso favorevole sul provvedimento, invitando la Commissione ad accoglierlo senza alcuna modificazione.

Il senatore Bertone, pur riconoscendo che il decreto-legge di cui si propone la conversione ha carattere d'urgenza, esprime vive perplessità circa le difficoltà che l'applicazione di esso, in sede locale, potrebbe comportare, con la conseguenza di paralizzare, anziché di accelerare, la costruzione della centrale termoelettrica di cui trattasi.

Dopo un breve intervento del senatore Vettori, che auspica un opportuno riesame delle fasce tariffarie dei consumi idroelettrici, interviene nel dibattito il sottosegretario Sinesio, il quale ribadisce l'avviso favorevole del Governo, ricordando che l'Assemblea regionale, le forze sindacali e sociali e gli enti di programmazione e di sviluppo della Sardegna sono stati concordi nel valutare positivamente la realizzazione in esame che, a suo avviso, non può registrare ulteriori ritardi se non si vuol vanificare un importante momento della volontà politica del Governo intesa al rilancio delle zone in fase di sviluppo economico.

Successivamente il presidente de' Cocci riassume i termini del dibattito e raccomanda a sua volta la massima sollecitudine nell'accogliere il provvedimento.

Infine, dopo che il senatore Bertone ha preannunciato un ulteriore approfondimento dello studio del problema, riservandosi di sottoporre eventualmente all'Assemblea il risultato di tale studio, la Commissione dà mandato al senatore Fracassi di presentare all'Assemblea la relazione favorevole all'approvazione del disegno di legge.

« Legge-quadro in materia di cave e torbiere » (1097);

« Nuove norme in materia di ricerca e coltivazione delle cave e delle torbiere » (81), d'iniziativa del senatore Minnocci;

« Nuove norme in materia di ricerca e di coltivazione delle cave e delle torbiere » (602), d'iniziativa dei senatori de' Cocci ed altri;

« Legge quadro e disposizioni transitorie in materia di cave e torbiere » (671), d'iniziativa dei senatori Bondi ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il senatore Talamona, a nome del Gruppo del Partito socialista italiano, ribadisce l'esigenza che si giunga quanto prima alla emanazione di una legge-quadro che disciplini finalmente la materia, dopo anni di ontrasti, d'incertezze e di carenze; ricordato peraltro che in linea di principio la sua parte politica riconosce l'istituto della concessione come il più idoneo a risolvere i complessi problemi del settore, si dichiara favorevole alla nomina di una Sottocommissione che approfondisca lo studio dei provvedimenti in titolo, sia attraverso audizioni, anche informali, che eventuali sopralluoghi; concludendo rileva che, se la materia verrà affrontata con serenità e con senso di responsabilità, al di là di qualsiasi dannosa preclusione di massima, la soluzione del problema non potrà mancare.

Dopo che il sottosegretario Sinesio ha chiesto formalmente che alle sedute della Sottocommissione di cui sopra sia chiamato a partecipare anche un rappresentante del Ministero dell'industria, il Presidente dichiara chiusa la discussione generale ed invita i Gruppi politici a designare i loro rappresentanti in seno alla Sottocommissione, che sarà presieduta dal relatore, senatore Forma.

Il seguito dell'esame dei provvedimenti viene rinviato ad altra seduta.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Recepimento nella legislazione italiana di direttive CEE in materia di strumenti di misura e di metodi di controllo metrologico** » (170);

« **Ristrutturazione dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi e modifica dei diritti metrici** » (171).

(Rinvio del seguito della discussione).

Il presidente de' Cocci rivolge ai componenti della Sottocommissione incaricata nella seduta del 27 aprile 1977 di approfondire l'esame dei disegni di legge l'invito ad accelerare al massimo l'iter dei provvedimenti, dato che la situazione nazionale ed internazionale del settore non consente ulteriori ritardi.

Il senatore Pollastrelli replica precisando che i lavori della Sottocommissione si concluderanno presumibilmente dopo il 14 prossimo, essendosi i rappresentanti della Federazione sindacale unitaria dei dipendenti statali riservati di fornire alla Sottocommissione risposte definitive solo successivamente all'incontro, tra il Governo e i sindacati stessi in materia di pubblico impiego, che avrà luogo in quella data.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,35.

LAVORO (11°)

MERCOLEDÌ 12 APRILE 1978

*Presidenza del Presidente
CENGARLE*

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Cristofori.

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

IN SEDE REFERENTE

« **Norme in materia di previdenza in agricoltura** » (1125).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione inizia la discussione generale.

Intervengono i senatori Manente Comunale, Cazzato, Ferralasco e Ziccardi.

Il senatore Manente comunale, dichiarato di condividere pienamente la relazione del senatore Romei, rileva l'esigenza della costituzione di una anagrafe delle aziende agricole, utilizzando a tal fine i dati di cui al secondo comma dell'articolo 4 anche attraverso l'apporto degli strumenti tecnologici in dotazione all'INPS. L'oratore si sofferma quindi brevemente sul grave problema del deficit previdenziale del settore agricolo per la cui soluzione occorre soprattutto una efficace lotta alle evasioni contributive. Da questo punto di vista la previsione di una riscossione dei contributi mediante pagamento trimestrale non appare uno strumento adeguato allo scopo, mentre una razionalizzazione dell'intero sistema potrebbe essere conseguita attribuendo ad un unico ente i compiti di accertamento e riscossione ed a un altro quello dell'erogazione delle prestazioni.

Trattando poi del titolo IV (scioglimento del servizio per i contributi agricoli unificati - SCAU) l'oratore sottolinea taluni aspetti concernenti il personale dello SCAU. A suo avviso il previsto passaggio (oltre che delle funzioni) del personale dello SCAU all'INPS porrà al personale medesimo notevoli difficoltà sotto il profilo tecnico e psicologico, considerata soprattutto l'età media (circa 50 anni) del predetto personale. Sarebbe opportuno pertanto, anche al fine di consentire l'utilizzazione dei posti vacanti da parte di giovani lavoratori, modificare l'articolo 31 del disegno di legge, prevedendo la facoltà dei lavoratori di chiedere l'anticipato collocamento a riposo entro i tre anni successivi all'entrata in vigore del provvedimento di trasferimento ed usufruendo a tale scopo di un aumento nell'anzianità di servizio di cinque anni (sia ai fini dell'anzianità che del trattamento pensionistico).

Il senatore Cazzato osserva preliminarmente che l'importanza della riforma è tale da esigere, per una sua compiuta valutazione, una visione politica che tenga conto e della crisi occupazionale e della situazione del collocamento nell'agricoltura (in parti-

colar modo nell'Italia meridionale ed insulare). Fin quando, infatti, il mercato del lavoro agricolo continuerà ad essere gestito dal padronato non sarà possibile addivenire ad una regolamentazione giuridica dell'accertamento dei lavoratori del settore che ponga fine alle evasioni contributive e realizzi un'esatta corrispondenza tra giornate lavorative agli effetti contributivi e diritto alle prestazioni. Occorre altresì operare in direzione dell'auspicato superamento della concezione assistenziale nell'agricoltura; essa, invece, va potenziata e resa produttiva anche attraverso una ristrutturazione adeguata del mercato del lavoro. Dopo aver ricordato quindi il rilevante calo dell'occupazione soprattutto per i salariati fissi, l'oratore sottolinea che se si vuole incentivare l'avvio di giovani disoccupati al lavoro agricolo, ovvero impedirne una ulteriore fuga, è necessario che il collocamento sia gestito in maniera efficiente e che si assicuri proprio ai giovani una maggiore stabilità di lavoro e soltanto agli anziani o ai pensionati una eventuale occupazione saltuaria o stagionale.

Citati quindi alcuni dati significativi sull'andamento del tasso occupazionale nel settore agricolo, l'oratore insiste sulla necessità di rendere pienamente efficienti le commissioni comunali di collocamento per la manodopera, che costituiscono a suo avviso il canale più idoneo per l'avviamento al lavoro in tale settore (ci si potrebbe giovare al riguardo dei giovani assunti ai sensi della legge n. 285 del 1977). Espresse poi talune perplessità sul limite di cui al primo comma dell'articolo 2 (concernente l'obbligo di tenere un registro previsto soltanto a carico delle aziende che assumono manodopera per oltre 500 giornate annue), l'oratore conclude affermando che le gravissime inadempienze del passato nei confronti dell'agricoltura e delle zone più povere del paese non possono oggi essere con tanta disinvoltura scaricate sulla previdenza sociale di cui sono ben note le critiche condizioni: una vera riforma del sistema previdenziale nell'agricoltura potrà realizzarsi soltanto se il Parlamento riuscirà a collegare adeguatamente tra essi i problemi più strettamente previden-

ziali (quali quello dell'adeguamento del gettito contributivo) con quelli del collocamento e dell'occupazione.

Il senatore Ferralasco afferma l'esigenza ormai indilazionabile di eliminare dalla previdenza in agricoltura qualsiasi carattere assistenziale. Ma ad una riforma del genere — osserva l'oratore — dovrà accompagnarsi un razionale riordino del collocamento ed una sufficiente stabilità dei livelli occupazionali. Dopo aver condiviso le osservazioni del senatore Cazzato in ordine all'esigenza di rendere efficienti e potenziare al massimo le commissioni comunali per il collocamento agricolo e di riesaminare criticamente la previsione del « tetto » delle 500 giornate lavorative annue (previsto dall'articolo 2), l'oratore si sofferma in particolar modo sul titolo II del disegno di legge, concernente i lavoratori autonomi ed associati. A tal proposito si dichiara contrario all'istituzione di nuovi organi preposti all'accertamento (la Commissione centrale e quelle provinciali presso le Camere di commercio) ritenendo necessario invece concentrare in un unico ente tanto le funzioni dell'accertamento che quelle assicurative e previdenziali. Rilevato quindi che la struttura provinciale seguita dal disegno di legge non appare adeguata alla realtà, nè agevola i lavoratori nè tanto meno costituisce un ausilio per lo svolgimento dei compiti di accertamento e di vigilanza (meglio sarebbe stato prevedere un'organizzazione di tipo zonale o comprensoriale), il senatore Ferralasco conclude osservando che, sia pure con i rilievi svolti e con riserva di proporre opportune modifiche, il provvedimento governativo può nel complesso condividersi ed auspicando pertanto una rapida conclusione del suo *iter* parlamentare.

Interviene infine il senatore Ziccardi. A suo avviso uno dei punti più importanti affinché si abbia una vera e propria riforma del sistema previdenziale agricolo è costituito dall'accertamento dei lavoratori e conseguentemente dal reperimento di idonei strumenti per lo svolgimento della predetta funzione. L'oratore ricorda quindi che all'aumento del costo della manodopera per gli imprenditori farà necessariamente seguito un maggior costo per la previdenza sociale,

e che per tale rilevante problema è necessario che le forze politiche operino tenendo ben presente la realtà della situazione economica.

Sottolineato quindi che il problema dell'accertamento dei lavoratori è connesso a quello del potenziamento del servizio di collocamento (a livello di commissioni comunali) e che fra questo e l'INPS deve essere stabilito il necessario raccordo, si dichiara anch'egli contrario alla costituzione della commissione centrale di cui all'articolo 16 e di quelle provinciali (presso le camere di commercio) che ritiene una inutile proliferazione di organismi per compiti che potrebbero essere affidati all'INPS. Conclude infine sottoponendo all'attenzione della Commissione il problema dell'ENPAIA (Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura), che a suo avviso andrebbe affrontato unitamente al provvedimento in esame, per evitare di mantenere ancora in vita una duplicità di sistemi e di gestioni previdenziali che non ha più alcuna ragione di esistere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato alla prossima seduta.

« Agevolazioni contributive a favore delle aziende agricole montane situate nei territori compresi nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 » (1145), d'iniziativa dei senatori Romei ed altri.
(Esame e rinvio).

Riferisce sul disegno di legge lo stesso primo firmatario del provvedimento, senatore Romei. Sottolineato che l'incidenza dei contributi agricoli unificati si è ulteriormente aggravata per effetto degli articoli 7 e 8 del decreto-legge n. 942 del 1977 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 41 del 1978), l'oratore chiarisce che scopo del provvedimento è ridurre dal 40 all'80 per cento l'importo dei contributi per le aziende agricole ubicate nei territori montani di cui all'articolo 1, situate al di sotto dei 700 metri di altezza (attualmente l'esenzione è totale per quelle che si trovano ad una altitudine superiore). Ciò premesso — prosegue il relatore — onde frenare eventuali dichiarazioni compiacenti ed evitare abusi, si stabi-

lisce altresì che nessuna riduzione possa spettare per la manodopera dipendente occupata in eccedenza al fabbisogno aziendale ovvero assunta in violazione delle norme sul collocamento. Dopo essersi soffermato ad illustrare analiticamente gli articoli del disegno di legge (il cui taglio « meridionalistico » è ampiamente motivato dalla gravosa situazione in cui versano le aziende agricole montane del sud rispetto a quelle del nord), con particolare riferimento alle modalità di accertamento del fabbisogno aziendale annuo di manodopera (articolo 2), l'oratore conclude sottolineando l'esigenza di approvare rapidamente il disegno di legge.

Il senatore Labor, intervenendo nel dibattito, osserva che il provvedimento andrebbe esaminato congiuntamente al disegno di legge n. 1125. Nel merito osserva poi che l'attuale misura della fiscalizzazione dei contributi agricoli unificati (pari al 40 per cento) operata con il decreto-legge n. 942 del 1977 costituisce già di per sé uno sgravio notevole; appare quindi più opportuno intervenire con provvedimenti diretti al sostegno dell'occupazione e dell'economia nel meridione d'Italia, anziché elevare ulteriormente le percentuali di fiscalizzazione degli oneri sociali vigenti nell'agricoltura.

Dopo che il senatore Romei ha dichiarato di rimettersi alla Commissione circa la proposta di esame congiunto avanzata dal senatore Labor, il Presidente fa presente l'utilità, prima di prendere una decisione in proposito, di appurare se una normativa del genere sia prevista nelle proposte di legge per lo sviluppo della montagna attualmente all'esame della Commissione agricoltura della Camera dei deputati. La Commissione concorda.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Garoli, rilevato che il disegno di legge n. 1125 non si occupa del problema dell'inquadramento previdenziale dei dipendenti delle aziende, anche cooperative, di trasformazione dei prodotti agricoli, e considerata l'urgenza di risolvere tale questione, chiede che l'ulteriore esame del disegno di legge n. 1125 prosegua congiuntamente ai disegni di legge nn. 369 e 480 (di quest'ulti-

mo ne è primo firmatario) che dettano norme in proposito.

Il senatore Ferralasco rivolge analoga richiesta per il disegno di legge n. 627, di cui è primo firmatario, concernente provvedimenti a favore dei lavoratori marginali in agricoltura.

Entrambe le richieste, con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, sono accolte dalla Commissione.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 19 aprile, alle ore 10: all'ordine del giorno le comunicazioni del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla politica generale del Dicastero (in adesione ad un'esplicita richiesta rivolta dalla Commissione) nonché, in sede referente, il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1125, congiuntamente ai disegni di legge nn. 369, 480 e 627, ed il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1145.

La seduta termina alle ore 13,15.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 12 APRILE 1978

*Presidenza del Presidente
OSSICINI*

Interviene il Sottosegretario per la sanità Vecchiarelli.

La seduta ha inizio alle ore 11,20.

IN SEDE REFERENTE

« Partecipazione degli assistiti alla spesa per l'assistenza farmaceutica » (963).

(Rinvio del seguito dell'esame).

Il senatore Del Nero informa che la Sottocommissione incaricata dell'esame preliminare del disegno di legge n. 963 non ha ancora ultimato il proprio lavoro e propone

pertanto un breve rinvio del seguito dell'esame.

La Commissione concorda.

« Disciplina igienica della produzione e del commercio dei prodotti cosmetici e di igiene personale » (1065).

(Esame e rinvio).

Il senatore Ruffino, relatore alla Commissione, si sofferma preliminarmente sul significato che la cosmesi ha via via assunto nella storia dell'umanità, dalla Bibbia fino alla nascita della cosmesi quale scienza moderna (intorno all'inizio del XX secolo) ed infine, con il progredire della ricerca scientifica in particolar modo nel campo della anatomia, della fisiologia e della biochimica, quale industria. Dopo aver quindi fornito dati analitici sulla rilevanza che il settore cosmetico riveste attualmente nella vita economica del Paese (25.000 addetti diretti ai lavori, circa 400 aziende, 1.250 miliardi di consumo nel 1977, 55 miliardi di prodotti importati a fronte di un'esportazione di oltre 38 miliardi, 220 mila punti di vendita) ed aver sottolineato che oggi, sulla base delle indicazioni statistiche disponibili, un italiano su due si avvale normalmente o saltuariamente di prodotti cosmetici e di igiene personale per una spesa di circa 20.000 lire per anno, illustra la direttiva che la CEE, su iniziativa della rappresentanza italiana, ha adottato il 27 luglio 1976, intesa a disciplinare la materia in modo organico ed uniforme nei singoli Paesi aderenti al Trattato di Roma. L'oratore, rilevato che il 28 febbraio 1978 è scaduto il termine previsto dalla CEE per l'adeguamento della legislazione degli Stati membri alla direttiva comunitaria e che ciò espone il Governo al rischio dell'apertura di una procedura di infrazione presso la Corte di giustizia, pone in rilievo che il ritardo in tal modo determinatosi, oltre a rappresentare una mancata protezione del consumatore italiano, comporta notevoli disagi sia per quanto concerne l'esportazione negli Stati della CEE sia per quanto riguarda l'adeguamento del prodotto commercializzato in Italia agli standards europei.

Quanto al disegno di legge, il relatore Ruffino, premesso che esso, oltre a recepire le disposizioni della direttiva innanzi richiamata, prevede norme tendenti a disciplinare la produzione ed il commercio nazionale dei prodotti cosmetici e di igiene personale, osserva che una completa tutela della salute del consumatore potrà essere pienamente conseguita solo disponendo di uno strumento normativo in grado di dare costante attuazione alle future direttive di adeguamento che, a decorrere dal 1979, perverranno dall'Esecutivo comunitario (liste positive, metodi di analisi, criteri di purezza batteriologica e relativi metodi di controllo, revisione dell'allegato quarto).

Dopo aver quindi comunicato che le Commissioni affari costituzionali, giustizia, lavoro, Giunta per gli affari delle comunità europee hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge (la Commissione giustizia e la Giunta per gli affari delle comunità europee favorevole con osservazioni), mentre la Commissione industria non si è ancora pronunciata, si sofferma analiticamente sui singoli articoli del disegno di legge nonché su talune proposte di modifica. A quest'ultimo riguardo il senatore Ruffino prospetta, innanzi tutto, l'opportunità che il primo comma dell'articolo 3 del disegno di legge (tendente alla previsione che la fabbricazione, la manipolazione, il confezionamento e la vendita dei prodotti cosmetici siano effettuati in modo tale da non poter causare danni per la salute nelle normali condizioni di impiego) sia collocato nell'articolo 1 dopo la definizione dei prodotti cosmetici. Illustrati quindi taluni emendamenti agli articoli 2, 3 e 4 — esprime riserve, in particolare, sull'istituzione della fattispecie colposa, prevista dal 5° comma dell'articolo 2, dichiarandosi inoltre favorevole all'introduzione di un'apposita norma, dopo il 2° comma dell'articolo 4, tendente ad escludere l'applicabilità ai prodotti cosmetici delle disposizioni contenute nella legge 3 marzo 1971, n. 125, concernente la biodegradabilità dei detergenti sintetici —, egli sottolinea altresì l'esigenza che la direzione tecnica delle officine di produzione e di

confezionamento dei prodotti cosmetici, prevista dall'articolo 6, sia estesa anche ai periti chimici e che, dopo il primo comma, sia inserita un'apposita norma transitoria tendente a prevedere che coloro i quali, alla data di entrata in vigore della legge, abbiano esercitato per almeno cinque anni la funzione di direttore tecnico alle dipendenze e in qualità di titolari della azienda stessa, pur essendo sprovvisti di una delle lauree e del diploma di cui al primo comma, siano abilitati alla direzione tecnica delle operazioni di produzione e di confezionamento dei prodotti cosmetici.

Quanto alla procedura di accertamento dei reati e degli illeciti amministrativi di competenza dell'autorità regionale, prevista dall'articolo 7, il relatore, rilevata l'opportunità che tale procedura sia modificata in modo da renderla compatibile con il diritto di difesa, costituzionalmente garantito, esprime altresì l'auspicio che il provvedimento di sequestro, consentito all'autorità regionale indipendentemente dall'esperimento dell'azione penale, sia condizionato alla sussistenza di un danno per la salute. Illustrato infine un ulteriore emendamento tendente ad introdurre un'apposita norma finale che disponga che dalla data di entrata in vigore degli elenchi di cui all'articolo 2 del disegno di legge cessino di avere efficacia gli articoli 189 e 251 del testo unico delle leggi sanitarie nonché gli articoli 5, 6 e 7 del regio decreto 3 ottobre 1924, n. 1938, il senatore Ruffino conclude proponendo che la Commissione valuti l'opportunità, data l'urgenza del disegno di legge, di richiederne l'assegnazione in sede deliberante al Presidente del Senato.

Il senatore Merzario, dichiaratosi contrario alla proposta di trasferimento di sede, propone che il seguito dell'esame del disegno di legge sia rinviato ad una prossima seduta al fine di consentire un'attenta meditazione della relazione nonché dei numerosi emendamenti preannunciati dal senatore Ruffino.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 12,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTROLLO SUGLI INTERVENTI NEL MEZZOGIORNO

MERCOLEDÌ 12 APRILE 1978

Presidenza del Presidente

PRINCIPE

*Interviene il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, De Mita.**La seduta ha inizio alle ore 10,20.***PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO RIGUARDANTE LA RISTRUTTURAZIONE DELL'ATTIVITA' DEGLI ENTI COLLEGATI ALLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO**

Il deputato Giglia, relatore, ricorda che l'articolo 9 della legge n. 183 del 1976 prevedeva la delega per la ristrutturazione e il riordinamento delle attività degli enti collegati alla Cassa per il Mezzogiorno. Lo schema predisposto dal Governo, tenendo conto del programma quinquennale per il Mezzogiorno, provvede ad indicare in maniera dettagliata le attività di ciascuno degli enti collegati; l'Istituto per l'assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno (IASM), il Centro di formazione e studi per il Mezzogiorno (FORMEZ), la Società finanziaria agricola meridionale (FINAM), la Società finanziaria meridionale (FINE), e la Società finanziaria nuove iniziative per il sud (INSUD). Particolare importanza rivestono inoltre le norme che prevedono le forme istituzionali per il collegamento dei cinque enti con le Regioni, e il coordinamento della loro attività con altri organismi simili, e, soprattutto, con la Cassa per il Mezzogiorno, sulla base delle direttive del CIPE e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Dopo avere sottolineato che in seguito all'emanazione del provvedimento gli enti collegati dovranno adeguare ad esso i propri statuti, si dichiara favorevole allo schema, proponendo peraltro un aggiornamento della discussione allo scopo di ascoltare il parere dei presidenti degli enti e di acquisire altre informazioni eventualmente necessarie.

Dopo brevi interventi del deputato La Manna — che sottolinea l'esigenza di approfondire la conoscenza non solo degli aspetti amministrativi, ma anche di quelli sostanziali delle attività degli enti — e del senatore Scardaccione, il Presidente propone che la discussione sul parere sia sospesa, per le ragioni indicate dal relatore, e rinviata alla prossima seduta della Commissione, prevista per giovedì 20 aprile, alle ore 10.

*(Così rimane stabilito).**La seduta termina alle ore 10,40.***COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA FUGA DI SOSTANZE TOSSICHE AVVENUTA IL 10 LUGLIO 1976 NELLO STABILIMENTO ICMESA E SUI RISCHI POTENZIALI PER LA SALUTE E PER L'AMBIENTE DERIVANTI DA ATTIVITA' INDUSTRIALI**

MERCOLEDÌ 12 APRILE 1978

Presidenza del Presidente

ORSINI Bruno

indi del Vicepresidente

CHIOVINI Cecilia

La seduta ha inizio alle ore 9,30.

Il Presidente comunica che sono pervenuti i seguenti documenti:

da parte della Prefettura di Foggia: atti relativi all'incidente verificatosi il 26 settembre 1976 presso il IV Petrolchimico Puglie dell'ANIC di Manfredonia ed ai conseguenti fenomeni di inquinamento;

da parte del direttore dell'Istituto superiore di sanità: copia, in lingua italiana, del rapporto IARC sulla diossina e di altre due note che, unitamente a detto rapporto, sono già agli atti di questa Commissione nel testo originale inglese;

da parte del direttore dell'Istituto neurologico « C. Besta » di Milano: relazione sui risultati dell'indagine compiuta a Seveso per stabilire le cause e l'insorgenza dei disturbi neurologici.

Il Presidente dà lettura della quarta relazione bimestrale con la quale si informano le Presidenze della Camera dei deputati e del Senato dell'attività svolta dalla Commissione dal 28 gennaio al 27 marzo 1978.

La Commissione la approva all'unanimità.

La Commissione procede quindi alla audizione dei consulenti tecnici che hanno svolto attività nel procedimento penale in istruttoria a Monza e precisamente dei professori Antonio Fornari, Giuseppe Corsico, Maria Montagna, Luigi De Carli, Sergio Facchetti, Giuseppe Bianchetti, Piero Bellini, Linda Federico Goldberger, dell'ingegner Franco Mozana, dei dottori Luisa Binecchio e Francesco Avato.

I suddetti consulenti espongono le circostanze di fatto emerse dall'indagine e dagli accertamenti compiuti, rispondendo a numerose domande rivolte loro dai senatori Bellinzona, Santi, dai deputati Chiovini Cecilia, Raffaelli, Balbo di Vinadio, Ferrari Marte, Agnelli Susanna e dallo stesso Presidente Orsini. Essi inoltre consegnano alla Commissione una bibliografia aggiornata sui più salienti aspetti tossicologici della diosina.

La seduta termina alle ore 17,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 12 APRILE 1978

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Murmura, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 4^a Commissione:

1073 — « Modificazioni e integrazioni di norme concernenti l'ordinamento delle bande musicali dell'Arma dei carabinieri, dell'Esercito, dell'Aeronautica militare, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo musicale della Marina militare », d'iniziativa

dei senatori Schietroma ed altri: *parere favorevole;*

alla 5^a Commissione:

1095 — « Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio »: *rinvio dell'emissione del parere;*

alla 6^a Commissione:

864 — « Norme sul mantenimento in servizio oltre il 31 dicembre 1978 di ufficiali "a disposizione" della Guardia di finanza » d'iniziativa del senatore Segnana: *rinvio dell'emissione del parere;*

1069 — « Adeguamento dell'organico dei generali di divisione della Guardia di finanza », d'iniziativa dei senatori Schietroma e De Zan: *parere favorevole con osservazioni;*

1129 — « Modifiche alla normativa della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate facenti parte degli istituti di previdenza »: *parere favorevole;*

alla 7^a Commissione:

1087 — « Aumento del fondo di dotazione dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana »: *parere favorevole;*

1113 — « Equipollenza delle lauree in economia politica e in economia aziendale con la laurea in economia e commercio », d'iniziativa dei senatori De Giuseppe ed altri: *parere favorevole con osservazioni;*

alla 8^a Commissione:

1089 — « Collocamento nei ruoli organici della Direzione generale dell'aviazione civile del personale assunto ai sensi dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 825 »: *parere favorevole;*

1091 — « Provvidenze a favore del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, vittima di azioni criminose »: *parere favorevole;*

1124 — « Unificazione dei servizi di telecomunicazione gestiti dalle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni »: *rinvio dell'emissione del parere*;

alla 10ª Commissione:

1033 — « Parificazione del trattamento di quiescenza dei segretari generali delle Camere di commercio », d'iniziativa dei senatori Assirelli ed altri: *parere favorevole*;

1081 — « Protezione del nome "smalto" »: *parere favorevole*;

1154 — « Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 81, concernente costruzione della centrale termoelettrica di Fiume Santo in Sardegna »: *parere favorevole con osservazioni*;

alla 11ª Commissione:

1125 — « Norme in materia di previdenza in agricoltura »: *rinvio dell'emissione del parere*;

alla 12ª Commissione:

932 — « Norme per la brevettabilità dei farmaci »: *rinvio dell'emissione del parere*.

GIUSTIZIA (2ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 12 APRILE 1978

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente De Carolis, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 6ª Commissione:

842 — « Nuove norme in materia di rappresentanza in dogana », d'iniziativa dei senatori Minnocci ed altri: *parere favorevole con osservazioni*;

877 — « Integrazione dell'articolo 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio

dei sali e tabacchi », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni*;

967 — « Disciplina delle offerte pubbliche di vendita e di sottoscrizione di titoli mobiliari », d'iniziativa dei senatori Aletti ed altri: *parere favorevole*;

alla 8ª Commissione:

1050 — « Estensione delle norme del decreto-legge 13 luglio 1976, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, n. 570, anche all'acquisizione di aree da destinare alla costruzione di opere pubbliche nelle zone del Friuli colpite dal sisma del 1976 », d'iniziativa dei senatori Tonutti ed altri: *parere favorevole con osservazioni*;

alla 10ª Commissione:

1085 — « Riordinamento delle Camere di commercio »: *rinvio dell'emissione del parere*;

1097 — « Legge-quadro in materia di cave e torbiere »: *rinvio dell'emissione del parere*;

alla 11ª Commissione:

1125 — « Norme in materia di previdenza in agricoltura »: *rinvio dell'emissione del parere*;

alla 12ª Commissione:

1065 — « Disciplina igienica della produzione e del commercio dei prodotti cosmetici e di igiene personale »: *parere favorevole con osservazioni*.

BILANCIO (5ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 12 APRILE 1978

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Carollo e con la partecipazione dei Sottosegretari di Stato

per il tesoro Carta, per le finanze Erminero e per le poste e le telecomunicazioni Tiriolo, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alle Commissioni riunite 1^a e 10^a:

1080 — « Riordinamento del sistema di controllo dei prezzi »: *parere favorevole*;

alla 2^a Commissione:

1112 — « Sistemazione giuridico-economica dei vice-pretori onorari » d'iniziativa dei senatori Manente Comunale ed altri: *rinvio dell'emissione del parere*;

alla 4^a Commissione:

937 — « Modifica alla tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sostituita dall'allegato A alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito », d'iniziativa dei senatori Vettori ed altri: *rinvio dell'emissione del parere*;

1114 — « Aumento dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 7 della legge 19 maggio 1967, n. 378, per il rifornimento idrico delle isole minori »: *parere favorevole condizionato all'introduzione di taluni emendamenti*;

alla 6^a Commissione:

773-B — « Modifiche alla disciplina delle partecipazioni ed incroci azionari prevista dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 », approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

815 — « Modificazioni alle norme riguardanti l'organico dei generali di divisione della Guardia di finanza », d'iniziativa del senatore Segnana: *rinvio dell'emissione del parere*;

835 — « Norme per la chiusura delle contabilità relative ai diritti di cui alla legge 7 novembre 1962, n. 1613, riguardante i diritti di scritturato delle Conservatorie dei

registri immobiliari », d'iniziativa dei senatori Forma ed Assirelli: *rinvio dell'emissione del parere*;

864 — « Norme sul mantenimento in servizio oltre il 31 dicembre 1978 di ufficiali "a disposizione" della Guardia di finanza », d'iniziativa del senatore Segnana: *rinvio dell'emissione del parere*;

893 — « Modifiche e integrazioni alla legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente il mercato mobiliare e il trattamento fiscale dei titoli azionari »: *parere favorevole*;

967 — « Disciplina delle offerte pubbliche di vendita e di sottoscrizione di titoli mobiliari », d'iniziativa dei senatori Aletti ed altri: *parere favorevole*;

984 — « Modifiche al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare e al trattamento fiscale dei titoli azionari », convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216; d'iniziativa dei senatori Li Vigni ed altri: *parere favorevole*;

1069 — « Adeguamento dell'organico dei generali di divisione della Guardia di finanza », d'iniziativa dei senatori Schietroma e De Zan: *rinvio dell'emissione del parere*;

alla 8^a Commissione:

746 — « Integrazione delle leggi 27 ottobre 1969, n. 810 e 28 gennaio 1974, n. 58, per la costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Genova », d'iniziativa dei senatori Fossa ed altri: *parere contrario*;

1061 — « Norme per l'edilizia residenziale », approvato dalla Camera dei deputati: *rinvio dell'emissione del parere*;

1089 — « Collocamento nei ruoli organici della Direzione generale dell'aviazione civile del personale assunto ai sensi dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 825 »: *parere favorevole*;

1091 — « Provvidenze a favore del personale dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azien-

da di Stato per i servizi telefonici, vittima di azioni criminose»: *parere favorevole condizionato all'introduzione di taluni emendamenti*;

1106 — « Contribuzioni dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato al dopolavoro ferroviario »: *rinvio dell'emissione del parere*;

1124 — « Unificazione dei servizi di telecomunicazione gestiti dalle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni »: *parere favorevole con osservazioni*;

alla 10ª Commissione:

979 — « Disposizioni intese a facilitare alcune applicazioni dell'energia solare », di iniziativa dei senatori Noè ed altri: *rinvio dell'emissione del parere*;

1079 — « Assunzione a carico dello Stato della metà delle spese per il funzionamento dei Comitati provinciali dei prezzi »: *parere favorevole condizionato all'introduzione di taluni emendamenti*;

1154 — « Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 81, concernente costruzione della centrale termoelettrica del Fiume Santo in Sardegna »: *parere favorevole*.

La Sottocommissione, infine, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge in stato di relazione:

69 — « Ricongiunzione dei servizi lavorativi ai fini previdenziali », d'iniziativa dei senatori Pacini ed altri;

290 — « Ricongiunzione dei periodi assicurativi per i lavoratori », d'iniziativa dei senatori Labor ed altri;

341 — « Pensione unica e ricongiunzione dei periodi assicurativi », d'iniziativa dei senatori Codazzi Alessandra ed altri:

parere contrario su testo unificato dei disegni di legge nn. 69, 290 e 341, con proposta di assorbimento dei disegni di legge nn. 753 e 929;

1087-A — « Aumento del Fondo di dotazione dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana »: *parere favorevole*.

FINANZE E TESORO (6ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 12 APRILE 1978

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Grassini, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 5ª Commissione:

733 — « Modifiche agli articoli 49, 60 e 74 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ». *rinvio dell'emissione del parere*;

1095 — « Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio »: *rinvio dell'emissione del parere*;

alla 8ª Commissione:

1123 — « Classificazione nella seconda categoria di opere idrauliche già classificate di terza categoria ricadenti nel circondario idraulico di Alessandria »: *parere favorevole*.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONE

2ª Commissione permanente

(Giustizia)

Giovedì 13 aprile 1978, ore 10 e 16,30

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,30